

1115

12 1928

X
20

SENATO DEL REGNO

SEGRETARIATO GENERALE

1115

Nome e cognome del Senatore Giampietro Dott. Luigi
 Data del R. Decreto di nomina 22 Dicembre 1928
 Categoria 13°
 Luogo e data di nascita Trayoli, il 13 febbraio 1861
 Titoli gentilizii, professionali e cavallereschi
Gr. Uff. - Cav. Uff. -

DOCUMENTI PRESENTATI

- Stato di servizio

Data dell'adunanza della Commissione permanente nella quale furono esaminati i titoli e risoluzioni adottate

Nome del relatore Melodia
 Data della relazione e numero dello stampato 6 Maggio 1929 (doc. xxv)
 Data della deliberazione del Senato 7 maggio 1929 Data del giuramento 10 maggio 1929
 Data della trasmissione al Senatore del R. Decreto di nomina 10 maggio 1929

ANNOTAZIONI

Decreto della Camera di Senatore con data del 31 Genn. 1926 dell'Alta Corte di Cassazione istituita dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 27 del 27 luglio 1925, per la quale si acc...

Riannunzio in Senato il 9.6.27 - Con sentenza delle Sez. Unite Civ. e dello. Corte Supr. di Cassaz. è stato accetto il ricorso contro l'ordinanza di decadenza emessa dall'O.C. S. per le sanzioni contro il fascismo e l'ordinanza stessa cassata senza rinvio.

Cognome e nome : GIAMPIETRO Luigi

Prospetto di matricola

1		2	3	4	5
COGNOME	NOME	LUOGO E DATA della nascita e domicilio principale anteriore all'impiego	STATO DI FAMIGLIA Se celibe, ammogliato o vedovo; se con prole e senza; numero delle persone della famiglia; cognome, nome e patria della moglie.	STATO di fortuna	GRADI ACCADEMICI Studi, esami sostenuti, professioni od uffici coperti prima di appartenere all'ordine giudiziario, e tempo del relativo esercizio.
GIAMPIETRO	Luigi	Nato in Napoli	Celibe	Figlio di	Laureato in giu
	fu Raffaele	il 13=2=1861	✓	famiglia	risprudenza.
		Domiciliato an	= Dicembre 1888		Nel Luglio 1885
		teriormente al	Celibe		iscritto nell
TITOLI ed ONORIFICENZE		lo impiego in			l'Albo dei pro
30 Dicembre 1906		Brienza (Pote	=		curatori presso
Cavaliere della Corona		SE;			la R. Corte di
d'Italia		data certa	Dicembre 1892		Appello di Napo
			Celibe		li.
19 Gennaio 1908			ammogliato		
Cavaliere Maurizioano			con		
			Dolcini Teresa		
27 Aprile 1913			23/4/1927		
Uffiziale della Corona					
d'Italia					
6 = 6 = 1915					
Comm. Corona d'Italia					
4 = 6 = 1916					
Uffiziale Maurizioano					
26=1=1922					
Commendatore Maurizioano					
5 = 3 = 1922					
Grande Uffiziale Corona					
d'Italia					

Stato progressivo di servizio nell'ordine giudiziario

Data dei decreti ed Autorità da cui furono emessi	Data della registrazione dei Decreti alla Corte dei Conti	Disposizioni portate dai decreti (nomine, promozioni, tramutamenti, aspettative, disponibilità o misure disciplinari)	Annuo stipendio percepito in ciascun Impiego		Tempo per cui si è occupato in ciascun ufficio	
			Lire	C.	Anni	Mezz
Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 9 Ottobre 1886	8 Ottobre 1886	Nominato UDITORE giudiziario presso l'ufficio del Procuratore del Re in Napoli.				
Aprile 1887	approvato nell'40/45	esame pratico di Pretore con punto				
1888, 23 Febbraio		Pretore ad Acerenza	2200			
1892, 21 Luglio		Stipendio dal 1° Luglio	2500			
23 Luglio 1893		Tramutato a Pisticci				
17 Dicembre 1893		id. a Bella.				
1895 Gennaio 23		Nominato giudice per merito distinto al tribunale di Roma	3400			
1896 Dicembre 3		Nominato, a sua domanda Sostituto Proc. del Re presso il Trib. di Roma	3400			
1902 Febbraio 15		Bessennio su L. 3400 dal 1/2/1902	3740			
1903 Dicembre 8		Stipendio dal 1° Dicembre 1903	3900			
1904 Ottobre 3		Nominato proc. del Re presso il Trib. di Catanzaro	5000			
1906 Novembre 2		Nominato sostituto procuratore Generale presso la Corte d'app. di Lucca				
1906 Novembre 22		Nominato proc. del Re presso il Trib. di Bari				
20 Dicembre 1908		Nominato Sost. Proc. Gen. presso la Corte d'App. di Napoli, dal 1°/1/1909 ed è applicato temporaneamente alla Proc. Gen. presso la Corte di App. di Roma				

Segue Stato progressivo di servizio nell'ordine giudiziario

Data dei decreti ed autorità da cui furono emessi	Data della registrazione dei Decreti alla Corte dei Conti	Disposizioni portate dai decreti (nomine, promozioni, tramutamenti, aspettative, disponibilità e misure disciplinari)	Annuo stipendio percepito in ciascun impiego		Tempo per cui si è occupato in ciascun ufficio	
			Lire	C.	Anni	Mesi
I2=I=I908		Assegnato lo stipendio di per l'eser. I907=908, di per l'eser. I908=909 e di per l'eser. I909=10 e successivi L'aumento di a carico dell'eser. I907=908 sarà corrisposto dal I°/I/I908 in ragione di due dodicesimi per ogni mese	5333	33		
27=II=I909		Promosso alla 2° categoria dal I/I908 con lo stipendio	6666	66	es. 08=09	
I5 Aprile I909		Tramutato alla proc. Gen. presso la Corte di App. di Roma	7000	==	es. 909=910	
29=5=I913		Collocato nel ruolo dei sost. Proc. Gen. d'appello e proc. del Re di 2° categoria dal I°/I/I913 con lo stipendio di	8000			
23 Dicembre I913		Nominato Sost. Proc. Gen. alla Cassazione di Roma	10000			
I4=2=I920		Stipendio dal I/5/I919	14000			
3 = 3 = I921		E' dedicato a rappresentare il Pubblico Ministero avanti al Senato Costituito in Alta Corte di Giustizia				
I2=2=I922		Nominato Proc. Gen. presso la Corte di App. di Roma, con l'annuo stipendio..... I6100 e l'indennità di carica di..... I0000				

II=3=I923
28=6=I923

E' collocato a disposizione del Ministero della Giustizia per sei mesi dalla data del presente Decreto. Durante il periodo suddetto gli verrà corrisposto l'assegno annuo di L.16100 e l'indennità di carica di L.10000. E' temporaneamente posto fuori organi della magistratura continuando a percepire l'assegno di L.16100 e l'indennità di carica di L.10000.

AVVERTENZE E OSSERVAZIONI

Missioni straordinarie sostenute. — Note di elogio, ecc.

Con decreto dell'Ill.mo Presidente del Tribunale di Napoli, applicato, in qualità di Vice-Pretore presso la R. Pretura Montechiaro (Napoli) dal Febbraio 1887, al 10 Agosto detto anno.

Per copia conforme:

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II

(Data e sottoscrizione del Funzionario)

Napoli 18 Settembre 1887

Luigi BIAMPIETRO fu Raffaele

A autenticazioni e osservazioni

del superiore immediato in via gerarchica sulla verità delle cose esposte (1)

(1) Il Pretore farà le sue osservazioni sugli impiegati da lui dipendenti.

N. B. - Le indicazioni si faranno colla possibile chiarezza e concisione, avendo cura di non occupare lo spazio che rimarrà vuoto per le successive annotazioni. S'indichi sempre la data delle disposizioni e non quella della lettera di partecipazione.

Stato progressivo di servizio nell'ordine giudiziario

Data dei decreti ed Autorità da cui furono emessi	Data della registrazione dei Decreti alla Corte dei Conti	Disposizioni portate dai decreti (nomine, promozioni, tramutamenti, aspettative, disponibilità o misure disciplinari)	Annuo stipendio percepito in ciascun impiego	Tempo per cui si è occupato in ciascun ufficio		
			Lire	C.	Anni	Mesi
6 = 9 = 1923		E', dall'II/9/1923 collocato in aspettativa per motivi di servizio per un anno, con l'assegno in ragione di due terzi dell'attuale stipendio continuando a rimanere fuori del ruolo organico della magistratura.				
II = 12 = 1923		Sarà corrisposto, dal 1°/12/1923, un assegno in ragione di 2/3 dello stipendio di L. 27600 = di 2/3 di L. 4500, differenza fra lo stipendio assegnato al grado terzo e quello del 4° grado ai sensi dell'art. 77 del R.D. II/II/1923 N° 2395.				
22 = 2 = 1924		Richiamato in servizio dalla data del presente Decreto e gli è conferito il titolo e le funzioni di Proc. Gen. presso la Corte di App. di Aquila con l'annuo stipendio di e l'assegno personale di ai termini dell'art. 77 del R. Decreto II = II = 1923, N° 2395	27500	5000		

8

SENATO DEL REGNO

Onorevole Senatore Giampietro

CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE
del Signor **Giampietro dott. Luigi**

<i>Senatori votanti</i>	116
<i>Maggioranza</i>	105
<i>Senatori favorevoli</i>	
<i>Senatori contrari</i>	11
<i>Senatori astenuti</i>	

Il Senato _____

Comandante

SENATO DEL REGNO (N. XXV
documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor Giampietro dott. Luigi

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 22 dicembre 1928, per la categoria 13ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il dott. Luigi Giampietro, procuratore generale di Corte d'appello dal 12 febbraio 1922 all'11 marzo 1923 e richiamato in servizio dal 22 febbraio 1924.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto

la validità del titolo e concorrendo nel dottor Giampietro gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Addì 6 maggio 1929 — Anno VII.

MELODIA, *relatore.*

On. Senatore

L. Giampietro

SENATO DEL REGNO

Ricevo dall'Ufficio di Segreteria del Senato
il piego n. *352/731* contenente la
copia del Decreto Reale di nomina a Senatore
del Regno, ~~l'Elenco alfabetico e l'Elenco storico~~
dei Senatori, nonchè una copia del Regolamento
interno del Senato.

Addi *10 Maggio 1929 - VII*

IL SENATORE

L. Giampietro

SENATO DEL REGNO

STATO DELLE ONORIFICENZE

dell'Onorevole Senatore GIAMPIETRO avv. Luigi di Raffaele

GRADO	ORDINE MAURIZIANO		ORDINE CORONA D'ITALIA		NOTE
	Data		Data		
Cavaliere.	19	gennaio 1908	30	dicembre 1908	Giustizia
Cavaliere Ufficiale	4	giugno 1915	27	aprile 1913	Giustizia
Commendatore.	28	gennaio 1922	6	giugno 1915	Giustizia
Grande Ufficiale	16	luglio 1925	5	marzo 1922	Giustizia
Gran Cordone.			23	marzo 1931	- Giustizia

Altri Ordini Cavallereschi: _____

Archivio Storico del Senato

13

Unione Nazionale Fascista del Senato Il Direttorio

N. 296 di Prot. Riservato

Roma, addì 11 DIC. 1931 Anno X

Illustre Collega,

Nell'Elenco dei Senatori iscritti all'Unione Nazionale Fascista del Senato non vediamo il Suo nome.

Non saremmo lieti ed onorati della Sua adesione alla nostra Unione.

La preghiamo perciò di volerci dire se permette che si ponga il Suo nome fra i Membri dell'Unione stessa.

Con cordiali saluti

I L D I R E T T O R I O

P. Medele
G. Garbasso
M. M. M. M. M.

All'Onorevole

GIAMPIETRO S. E. AM. LUIGI

Senatore del Regno

R O M A

UNIONE NAZIONALE FASCISTA DEL SENATO

IL DIRETTORIO

N. 920 di Prot. Riservato

Roma, 15 DIC. 1931 Ann X

Caro ed Illustre Collega,

Le siamo molto grati dell'adesione che Ella ha
dato alla nostra Unione la quale si onorerà di annoverar
La fra i suoi Membri.

Con cordiale ossequio

IL DIRETTORIO

P. *P. Salvi*

A Sua Eccellenza
l'Avv. Luigi GIAMPIETRO
Senatore del Regno

ROMA



SENATO DEL REGNO

Brescia 14. 12. 431. 1

onorevoli e illustri colleghi,
Vi ringrazio vivamente
dell' invito ad aderire alla
unione nazionale fascista
del Senato. Sono molto
onorato della vostra u-
salanza e di far parte di
essa.

con cordiali saluti

L. Gianquinto

Roma, 11 Ottobre 1932.X

RISERVATA

Caro ed Illustre Collega,

E' vivo desiderio del Direttorio dell'Unione Nazionale Fascista del Senato, per il prossimo Decennale della Rivoluzione Fascista, di proporre il Suo nome a S.E. il Capo del Governo e Duce del Fascismo, per il conferimento della Tessera del Partito.

La preghiamo perciò di volere con la maggiore possibile sollecitudine darci il Suo consenso.

Essendo i miei Colleghi del Direttorio assenti da Roma, con i quali del resto sono in pienissimo accordo su questa proposta, La prego di voler indirizzare a me la Sua lettera.

Cordiali saluti

p. IL DIRETTORIO

F.to: FEDELE

Onorevole Senatore

Diampietro

Ufficio delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenza Raccomandata
Modello 22-1

Roma (Senato) Assegno L. N. 1403



Mittente _____
Destinatario *Giuseppe*
Destinazione *Brescia*
Tassa L. _____ Espresso L. _____ Firma _____

E vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Brienza, 13 Ottobre 1932.X

On. e illustre Professore,

In relazione alla Sua lettera dell'11 volgente, mi pregio farLe conoscere che io ho appartenuto, spiritualmente, al Partito Fascista sin dalla Marcia su Roma, quando, Procuratore Generale presso codesta Corte di Appello, nel natalizio del 1922, telegrafai a S.M. il RE, esprimendo Gli le felicitazioni della Magistratura, perchè "con il senno del Suo Grande Avo e con il cuore dei Savoia, aveva reso alla Nazione il più "grande dei benefici".

Il Partito ho servito, con l'eseguire da Procuratore Generale a Palermo, il volere del Duce, liberando l'isola dal flagello della mafia.

Al Duce ho espresso, quando, più volte ebbi l'onore di conferire con Lui, la mia devozione e la mia fede fascista, maggiore, pur non avendo la tessera, di quella di parecchi, che di essa erano forniti.

Con questa fede, con questi servizi resi al fascismo, con la sincera e disinteressata devozione al Duce non ho sentito non ho sentito il bisogno di chiedere la tessera, ho atteso che mi si desse.

Perciò mi sarà molto gradito, riceverla, e ne sarò grato a Lei e agli altri componenti l'On.Direttorio.

Con ossequi e saluti

Firmato: GIAMPIETRO

Per copia conforme all'originale

ROMA, addì 28 Novembre 1932-XI

IL SEGRETARIO

dell'Unione Nazionale Fascista del Senato

D. M. Salanti

L'originale della presente lettera fu trasmesso al Direttorio del Partito con lettera n.411/2502 del 28 Novembre 1932-XI indirizzata al Comm. Viola della Segreteria Politica del Direttorio del P.N.F. dopo averne avuta l'autorizzazione dal Senatore Fedele.

Roma, 28 Novembre 1932-XI

IL SEGRETARIO

dell'Unione Nazionale Fascista del Senato

D. M. Salanti

COPIA

Roma, 16 ottobre 1932.X

On. e Illustre Professore,

in relazione alla Sua pregiata e cortese lettera del 10 corrente Le fo noto che domanda con entusiasmo la tessera e la iscrizione nel Partito Fascista, al quale spiritualmente ho appartenuto dal tempo della marcia su Roma.

Con ossequio obb.mo

Sen. L. GIAMPIETRO.

P. C. C.
all'originale
Dott. Calosci

L'originale della presente lettera
fa da me consegnato a L. E. il
Conte de' Conti - il Vallesium.
che lo trattava presso il n. -

Roma, 15 Dicembre 1932. XL

Dott. Calosci

PARTITO NAZIONALE FASCISTA
Direttorio Nazionale

Roma, 10/12/1932.XI

Palazzo Littorio
ROMA

SEGRETERIA POLITICA

V. E.
2743 Sen.

R I S E R V A T A

A S.E. il Conte Cesare Maria DE VECCHI DI VAL CISMON
Presidente del Direttorio dell' U. N. F. S.
R O M A

Oggetto: Iscrizione nel P.N.F. di Senatori

Caro De Vecchi,

ti comunico che, in pari data, ho autorizzato
la iscrizione nel Partito Nazionale Fascista dei sottotenuti
On. Senatori:

- = BORLETTI SENATORE
- = BORSARELLI DI RIFREDDO LUIGI
- = BRUSATI ROBERTO
- = DURANTE FRANCESCO
- = FALCIONI ALFREDO
- = CIAMPIETRO LUIGI
- = GIOPEI CESARE
- = GRAZIOLI FRANCESCO
- = GUALTIERI NICOLA
- = NUNZIANTE FERDINANDO
- = PASCALE GIOVANNI
- = PRAMPOLINI NATALE
- = SANTORO GIOVANNI
- = SILVESTRI GIOVANNI

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
f.to: Achille STARACE

218/3159

Roma, 13 dicembre 1932 - XI

Onorevole Camerata,

ho il piacere di comunicarle che i passi da lei fatti per ottenere la iscrizione al Partito Nazionale Fascista hanno avuto esito favorevole.

Ella ne avrà comunicazione di ufficio dal Segretario politico della sua provincia dal quale riceverà pure, secondo le norme statutarie, la tessera del Partito.

Mi compiaccio di vederla entrare nella grande famiglia fascista e di significarle che da oggi l'ho iscritta di ufficio nella "Unione Nazionale Fascista" del Senato.

Cordiali saluti

Stamps: De Vecchi & Pal Cismone

A Sua Eccellenza
Avv. Luigi GIAMPIETRO
Senatore del Regno

- ROMA -

22
48
Roma, 3 MAG 1937 Anno XV

Onorevole Collega,

poichè la S.V.On.ma risulta iscritto a parlare sul Bilancio di Grazia e Giustizia, che si discuterà in una delle prossime sedute del Senato, può interessarLe di avere tutti gli atti parlamentari che si riferiscono all'argomento. E pertanto il Direttorio dell'Unione Nazionale Fascista provvede ad inviarLe le relazioni del Senato e della Camera, ed i resoconti sommari delle sedute della Camera dei Deputati, nelle quali fu discusso ed approvato il Bilancio di Grazia e Giustizia.

Saluti cordiali

IL DIRETTORIO

A Sua Eccellenza
il dott. Luigi GIAMPIETRO
Senatore del Regno

- ROMA -

23

Da restituire valendosi dell'unita busta in franchigia.

Elenco delle Commissioni legislative

- 1 - Commissione di finanza;
- 2 - Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale;
- 3 - Commissione degli affari interni e della giustizia;
- 4 - Commissione degli affari dell'Africa Italiana;
- 5 - Commissione delle Forze Armate;
- 6 - Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare;
- 7 - Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;
- 8 - Commissione dell'agricoltura;
- 9 - Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Indicazione, in ordine di preferenza, delle Commissioni legislative, ad una delle quali desidererei essere assegnato.

- 1° *degli affari interni e della giustizia*
- 2° *della finanza*
- 3° *dell'educazione nazionale e della cultura popolare*

Addi 20 Marzo 1939-XVII.

IL SENATORE

L. Giampolito

Data di nascita 13-2-1861 = Conv.

Doc.

Data dei DISCORSI	OGGETTO	Data dei DISCORSI	OGGETTO
6-6-29	n. 49-Bilancio ministero giustizia	23-5-39	n. 147-Bilancio ministero giustizia
11-3-30	n. 240-Morone per la tutela delle strade e per la circolazione	1-6-39	n. 198-Provvedine. contro l'urbanismo
22-3-30	n. 395-Riduzione e carriera dei magistrati	18-7-39	n. 312-Disposizioni penali in materia di scambi e valute e di commercio dell'oro
28-5-30	n. 495-Bilancio ministero lav. pubbl.	20-9-40	n. 478-Modificaz. all'ordinamento forense
26-5-31	n. 840-Bilancio ministero giustizia	8-3-40	n. 577-Condizioni di priorità negli impieghi ai capi famiglia numerose
28-5-31	n. 877-Bilancio ministero comunicazioni	10-5-40	n. 628-Bilancio ministero giustizia
14-3-32	n. 1120-Esercizio linea delle Rete delle Ferrovie dello Stato	20-6-40	n. 848-Morone sospens. procedimenti penali ed esecuzione pena
14-5-32	n. 1194-Bilancio ministero giustizia	19-9-40	n. 1044-Disposiz. in materia testamentari
12-12-32	n. 1348-Soppressione consorzi per titoli per promozioni ai posti di Cavaliere di Corte di cassazione	21-10-40	n. 1102-Sulle discipline di guerra
5-1-34	n. 1846-Bilancio ministero giustizia	4-4-41	n. 1353-Protezione diritto di autore
(29)		28-12-41	n. 1514-Disposiz. relative agli appere di nemici ammazzati o ammazzati nel territorio o nelle acque territ. dello Stato
28-5-34	n. 120-Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli usciari giudiziari	14-2-41	n. 1254-Sulle vivisezioni degli animali uccisi a sangue caldo
27-3-35	n. 495-Bilancio ministero giustizia	n. 1290-Bilancio ministero giustizia	n. 1320-Bilancio ministero giustizia
24-3-36	n. 1050-Bilancio ministero giustizia	16-4-41	n. 1320-Bilancio ministero giustizia
25-3-36	n. 1065-Bilancio ministero comunicazioni	30-4-41	n. 1320-Determinazione delle fasce concessa al Governo del Re Suspendibile per la riforma dei Rodici
13-5-37	n. 1641-Bilancio ministero giustizia	21-6-41	n. 1357-Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni
17-12-37	n. 1942-Morone per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture vari tribunali e alle procure del Re		
28-3-38	n. 2121-Bilancio ministero giustizia		
2-4-38	n. 2083-Bilancio ministero interno		
(30)			
2-5-39	Doc. n. VII, AP, pag. 310 n. 133-Modificazioni alle disposizioni concernenti le promulgazioni delle leggi e dei Regi decreti	9-10-41	n. 1503-Aumento pena contro coloro che ascoltano stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni

RELAZIONI

Leg. 28 ^a	Leg. 29 ^a	Leg. 30 ^a	Leg.	Leg.	Leg.
1463	179	287			
	391	311			
	789	1256			
	1426	1857			
	2169				

Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.	Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.
29 ^a	Membro Commissione per le fra- dizioni		
30 ^a	Membro Commissione affari in- terni e giustizia		

Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, ecc.

Inter. inf. scr. pagg. 2365-2655-3106-3287
4194-4196

Inter., AP pp. 384-416, discuss. 1942, p. 4;
1943, p. 27

Data di nascita

Data dei discorsi	OGGETTO	Data dei discorsi	OGGETTO
8-10-43	n. 1507 - Organizzazione servizi protezione anti aerea.		
11-12-43	n. 1630 - Demenza obbligatoria di trattamenti terapeutici di tutti e idonei e causare la sterilità delle donne.		
11-12-43	n. 1621 - Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili.		
17-4-42	n. 1886 - Norme assistenziali agli illegittimi abbandonati esposti all'abbandono.		
17-4-42	n. 1887 - Determinazione pena stabilita contro coloro che ascoltano stazioni remittenti o retransmissori di radiodiffusione.		
20-5-42	n. 1893 - Bilancio ministero giustizia.		
19-6-42	n. 1967 - Sulle discipline dei cittadini in tempo di guerra.		
18-6-42	n. 1970 - Determinazione delle competenze passive delle spese di ricovero degli infermi di malattie veneree.		
1-10-42	n. 2016 - Disposizioni relative al personale delle Mag. statuali e cancellerie e segreterie giudiziarie.		
19-11-42	n. 2100 - Disposizioni penali per la durata dello stato di guerra.		
7-1-43	n. 2198 - Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario.		
6-5-43	n. 2283 - Bilancio ministero giustizia.		
27-5-43	n. 2331 - Norme per la costituzione delle aziende agricole comunali.		

N° _____

SENATO DEL REGNO

SECRETARIATO GENERALE

OGGETTO

Eccellenza Dott. Luigi GIAMPIETRO
Senatore del Regno

(Potenza)

BRIENZA

ASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Brescia, d. 10. 940 XIII



SENATO DEL REGNO

Caro Zulante

farommi il piacere di

vedermi in copia del
l'ordinamento giudiziario
cheudoli resa inseribile
quella ottenuta

Quando sai l'altro Com-
missione? avessa quel
lo che è toccato all'ora lega-
le?

Contra grazie e tante
cordiali saluti

affetto
Giampietro

Archivio Storico del Senato del Regno

Vi invio una copia
 dell'addebiatamento giudiziario: e
~~peraltro~~ ~~non~~ ~~meno~~ l'ho scritto da uno
 dei fratelli della Commissione,
 la Commissione dell'interno
 e della finanza non si riunisce
 per ora: o per lo meno non
 è possibile procedere in tal modo
 come convenuto, perché non
 vi sono argomenti da sottoporre
 al mio corso -
 Con i miei auguri

Roma, 10 ottobre 1940 XVIII

Eccellenza
dott. Luigi GIAMPIETRO
Senatore del Regno

= ROMA =

Vi invio una copia dell'ordinamento giudiziario: l'ho avuta da uno dei Segretari della Commissione.

La Commissione dell'interno e della giustizia non si riunirà per ora: o per lo meno non è possibile prevedere se debba essere convocata, poichè non vi so no argomenti da sottoporre al suo esame.

Con devoto ossequio

IL SEGRETARIO GENERALE ff.

F. lo GALANTE

TELEGRAMMA

N. *37* di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

Nulla è dovuto al fattorino per il recapito. Il latore rimette una ricevuta o stempio quando è incaricato di una ricezione.



INDICAZIONI DI URGENZA

GALANTE PRESSO SENATO ROMA =

R



La "R" è originaria rappresentando parole, gli altri la data, l'ora.

Indipendente al tempo della presentazione nei paesi esteri di seguito da una mezzogiornata, il primo numero dopo il nome del telegramma, il secondo quello della presentazione.

Per il conto N.

ROMA BRIENZA 6 10 11 1145 =

VISTATO RITARDATO PER RETTIFICA =

Ord. 497 - 3-3 1937-XV - I.R.E.S. Palermo - 23x23 (3.000.000)

COMPIACITI TELEGRAMMI NOTIZIE CONVOCAZIONE COMMISSIONE SALUTI =

GIAMPIETRO ===

FATEVI CORRENTISTI POSTALI. PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Indicazioni di urgenza

Mod. 23 (Telegrafi)
Edizione 1939 (XVII)



Circuito sul quale si deve fare l'invio del telegramma

Ufficio Telegrafico di
TELEGRAMMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito il **19** ore **per circuito N.**
all'Ufficio di **Trasmittente**

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti	

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

INDICAZIONI EVENTUALI TASSATE

DESTINATARIO **Eccellenza Senatore GIAMPIETRO**

DESTINAZIONE **BRIENZA**

TESTO **Convocazioni Commissioni legislative non sono prevedibili per ora punto Riservomi comunicare eventuali notizie punto Ossequi**

GALANTE ff. SEGRETARIO GENERALE SENATO

VEDANSI A TERGO AVVENENZE IMPORTANTISSIME

Cognome, nome e domicilio del mittente:
(indicazione obbligatoria ad esclusivo uso d'ufficio)

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti i pagamenti e le riscossioni, mediante postagiro, sono eseguiti senza limitazione di somma ed in esenzione da qualsiasi tassa.

RA



SENATO DEL REGNO

33

caro Galante

parecchia volte ho cercato

di vederti e non mi è riuscito:

parto perchè occupato, parte per l'opera
dell'usciera di servizio presso il mio gabin-
netto. Tardi dopo avermi riferito che non
eri a porto e che mi avrebbe fatto noto
qualora tornassi dopo mezzogiorno venni
e trovai che era dato un altro e an-
dai via. In tornata una vicente in a-
vva. Permisi te prego di telefonarmi

quando potro vederlo
cordialmente

affettuosi

L. Giampietro

Senato della Repubblica



SENATO DEL REGNO

Lettera originale 35

al Sen. Fumagalli

Caro Galante,

ti ringrazio degli buoni ministri
e te li ricambio affettuosamente.

Sono a letto per un attacco influenzale che pareva prossimo a finire ma che ora pare non lo sia. Spero che entro in condizioni il 30 di poter assistere alla seduta della commissione.

Canti cordiali saluti.

offeso

P.S.

L. Fumagalli

Fammi il piacere di mandarmi dei foglietti e buste da lettere e dei bigliettini e buste da visite. Canti grazie.

Roma 24. 12. 1961. XX

Roma, 29 dicembre 1941 XX

Eccellenza,

dalla Vostra gradita lettera, che ho avuto con qualche giorno di ritardo a causa di una mia breve assenza dell'Ufficio, apprendo con vivissimo dispiacere della Vostra indisposizione.

Mentre mi affretto ad inviarVi i più fervidi e sinceri auguri di pronta e completa guarigione, Vi rinnovo, Eccellenza, l'espressione dei miei sentimenti di profonda e affettuosa devozione.

F. lo GALANTE

Eccellenza
dott. Cav. di Gr. Cr. Luigi GIAMPIETRO
Senatore del Regno

=ROMA=



SENATO DEL REGNO

Brienza 15.8.967 XL

37

Caro Galante

Le mando una lettera per Grandi' con cui
accigliare del riscontro del mio ultimo
disegno che ti prego mettere in busta e man-
dare a lui e fare altrettanto per l'altro con-
ciare a esserli come dall'invio scritto
nella prima pagina d'esso.

Si accendo pure la dichiarazione d'interpe-
rimento, che manderò a te non sapendo se
è con me Rossi e mi offrisse e che ti prego di
mettere alla postura, perchè provveda co-
me ho specificato nel foglio, in essa unito
tanto foglio e tante cordiali saluti.

affr.
L. Guarnieretti

38

Roma, 7 AGO. 1942 Anno XX

Eccellenza,

ho ricevuto la Vostra gradita lettera del 15, ed ho provveduto per l'invio rispettivamente al Ministro Grandi ed all'Ecc. Mandrioli degli estratti del Vostro discorso.

Ho passato all'Ufficio di Questura la Vostra pratica relativa alla dichiarazione di trasferimento; e l'Ufficio provvederà in conseguenza.

Vi porgo i migliori auguri per un riposante soggiorno e Vi rinnovo l'espressione del mio devoto ossequio.

F. GALANTE

Eccellenza
Dott. Luigi GIAMPIETRO
Senatore del Regno

BRIENZA



SENATO DEL REGNO

Roma 26. 6. 44

Caro Galante

Sono venuto alle quattro e mezzo per leggere i giornali e tutti a mezzogiorno. non ve ne è nemmeno uno! È un servizio che addirittura non va. Nel pomeriggio se ne trovano mancati sempre due o tre!

Non rimetterevi ripari! La lettura dei giornali è uno delle poche attrattive che ogniuno ha venute al Senato. Se anche questa manca è meglio opporre all'ingreso l'arrivo dei libri.

Lasciate ogni speranza oltro
che cubate
cordialmente
affetto
L. Guimpredo

27. VI. 44

SENATO DEL REGNO
BIBLIOTECA

Caro Galante,

Lei lunedì non è uscito
che il "Corriere di Roma", e,
al pomeriggio, "L'Osse-
rvatore Romano", i andaron
regolarmente alla buvette
(2 copie) e in Biblioteca (1
copia) e al barbiere (1 copia).
Sa il Sen. Giampietro che
la conservazione dei giornali
nella buvette è affidata alla
discrezione dei suoi colleghi,
che, bene spesso, se li portano

invece a casa? Sa che alle
 8 del mattino, il Sen. Bolla-
 ti è già alla buvette, dove
 rimasta e disordina ogni
 cosa, servendosi anche dei fo-
 gli della Agenzia di notizie
 N.N.?

Spiegherò la cosa al Sen.
 Giampietro, ma intanto
 desidero rassicurarvi che,
 come dobbiamo, non si desiste
 né si desisterà dal porre ogni
 cura nel riformamento
 dei quotidiani giornali,
 tanto ricercati dai Senatori.

Vi ricambio saluti cordia-
 li
 aff
 Fran. Bong.



SENATO DEL REGNO

Brescia 11.11.1944

Caro Salente

to usando il mio
 memoria cordiale pensiero
 che speravo esprimerti di
 persona se le diffidato de
 ritorni me lo uvelles con
 successi. Speso superate presto e
 essere certo nella seconda qua
 dicina del mese
 Qui da un vicinato dopo pa
 rucchi giorni di pedicchio tem
 po. ora pare vglia rinettare
 ti al trono.

Chiedi fu certo!

buonmi il piacere di far per
 venire a ueluse ni dechha
 cari

cordiale salute affetto

L'Quemprata

63

Roma, 17 Novembre 1944

Eccellenza,

ricevo in questo momento la gradita Sua lettera, e mi affretto a rispondere per ringraziarla del cordiale saluto che ricambio con la più viva e schietta devozione.

Ho provveduto a far recapitare ai destinatari le lettere inviatemi.

Spero di avere il piacere di rivederLa al più presto, anche per avere qualche notizia della nostra regione.

Le faccio i migliori auguri di benessere e Le pægo i più affettuosi e devoti essequi.

F. lo GALANTE

A Sua Eccellenza
Dott. Luigi GIAMPIETRO
Senatore del Regno

(Potenza) BRIENZA

DOCUMENTO
FUORI CONSULTAZIONE
ex art. 122
D. Lgs. 42/2004

ASSEMBLEA

Archivio storico del Senato della Repubblica



SENATO DEL REGNO

320⁴²

Roma, 21-VI-1947

Caro Galante,
sono a letto per un incidente
occorso il 12 c. m., nello scen-
dere dall'aerorecettore centrale del
Senato, e dovrò restarvi ancora
alcuni giorni.

L'amico Biscentini, ottimo
magistrato che sa severare la
falsa dalla vera indipendenza
della magistratura, si è compia-
ciuto comunicarmi che deponterà
la sentenza del nostro ricorso
tra il 26 e il 27 corrente.

Bepe avverte perché possa
individuare la notizia ufficiale
del dispositivo di essa agli

ulteriori effetti giuridici e sociali:
Con tanti cordiali saluti
aff.mo S. Giampiccolo

Telegramma

67
Roma, 23 giugno 1947

Eccellenza,

spero che questa mia le trovi in buone condizioni di salute, ed avvisto alla completa guarigione.

Ho preso gli opportuni accordi con la Cancelleria della Corte di Cassazione per la più sollecita comunicazione del dispositivo della sentenza che, e quanto mi assicurano, dovrebbe essere pubblicato non più tardi della fine del mese.

Con devoto ossequio,

F.to GALANTE

48
- Il Segretario Generale

Roma, 17 luglio 1947

Eccellenza,

mi dispiace molto che Ella non sia ancora perfettamente ristabilita. Avrei desiderato vivamente di rivederLa dopo la decisione della Cassazione, ma spero che questo avvenga al più presto.

Le ringrazio assai vivamente delle gentili e benevole espressioni rivoltemi, e con i migliori auguri le porgo i miei deferenti ossequi,

F.to GALANTE

A Sua Eccellenza
il Senatore Luigi GIAMPIETRO

- ROMA -

49
- Il Segretario Generale

Roma, 23 luglio 1947

Eccellenza,

ho saputo questa mattina che il Senatore Cipolla è partito per Palermo.

Così stando le cose, La prego di comunicarmi se io debba trattenere la somma consegnatami fino al ritorno del Senatore Cipolla, o se non debba restituirla a Lei. Caso mai volesse effettuare la spedizione per posta, in questo caso, provvederei a fare emettere un vaglia bancario per la somma in contanti ed Ella potrebbe inviarlo al Senatore Cipolla insieme con il vaglia della indennità.

Con i più fervidi auguri per una pronta guarigione, Le rinnovo i sensi della mia profonda devozione,

F. to GALANTE

A Sua Eccellenza
il dott. Senatore Luigi GIAMPIETRO

-ROMA-

50

- Il Segretario Generale

Roma, 25 luglio 1947

Eccellenza,

il Senatore Giampietro che, come Ella sa, non può ancora uscire da casa, mi aveva dato l'incarico di consegnarle la somma di lire cinquantamila, per i Suoi onorari professionali.

Avrei voluto adempiere immediatamente l'incarico, ma non potei avendo avuto notizia della Sua avvenuta partenza per Palermo.

Mi riservo pertanto di consegnarle la somma sopraindicata che ancora è presso di me - non appena Ella tornerà a Roma.

La prego di gradire i sensi del mio cordiale ossequio.

F.10 GALANTE

A Sua Eccellenza
il Senatore dott. Ettore CIPOLLA
Palazzo Reale - PALERMO -

Roma, 25 luglio 1947

Eccellenza,

ho scritto immediatamente al Senatore
Cipolla nel senso da Lei indicatomi.

I biglietti ferroviari per famiglia sono stati già richiesti al competente Ministero, ed io spero che possano essere distribuiti tra qualche giorno.

Le porgo con rinnovati auguri per la Sua salute i miei più cordiali ossequi,

RICORRIANTE

Sua Eccellenza
il Senatore avv. Luigi GIAMPIETRO

- ROMA -



Roma, 19 agosto 1947

SENATO DEL REGNO

COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

SENATO

Eccellenza,

è tornato a Roma il Senatore Cipolla e questa mattina gli ho consegnato - insieme con la lettera che Ella mi aveva fatto recapitare - le 50.000 lire a suo tempo affidatemi.

Crede che il Senatore Cipolla Le risponderà direttamente.

Le auguro di star bene e Le rinnovo i sensi della mia sempre viva devozione,

Mio GALANTE

A Sua Eccellenza
il Senatore dott. Luigi GIAMPIETRO

=ROMA=



Roma, 26 agosto 1947

SENATO DELLA REPUBBLICA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO DEL SEGRETARIO

SENATO

Eccellenza,

ho fissato per domani la mia partenza, ma prima che questa avvenga desidero farLe giungere il mio fervido augurio e l'espressione della mia affettuosa devozione,

F.to GALANTE

Sua Eccellenza il Senatore
avv. Luigi GIAMPIETRO

- ROMA -

Dichiaro:

- 1) di non essere squadrista
- 2) di non aver partecipato alla marcia su Roma;
- 3) di non aver ricoperto cariche nel partito fascista e nella milizia;
- 4) di non essere insignito della sciarpa littorip;
- 5) di non aver aderito alla cosiddetta repubblica sociale italiana.-

Roma, 14 luglio 1944.-

Luigi Ciampi



SENATO DEL REGNO

Roma 28.7.1944

Eccellenza

mi'pregio rinviare con
 mio memoriale, contenen-
 to la esposizione di fatti ed
 circostanze riguardanti la
 mia condotta di magistrato
 e di Senatore nei riguardi
 del fascismo.

Li ho scritto con un senso di do-
 lore perché non ritenevo che un
 tanto spesa a servizio dello Stato,
 patria o della patria, con la
 necessario purgato di coscienza do-
 vesse ancora subire il giudizio
 di persone estranee al ruolo loro
 giudicio i miei obsequi

Suoi L. Giampietro



SENATO DEL REGNO

Malgrado la testimonianza della
stessa coscienza mi assicuro che la mia
condotta di magistrato e di Senatore ebbe
da in modo assoluto che possa in me es-
sere la nota del fascista, credo utile esporre
fatti e circostanze che lo dimostrino

Condotta di magistrato

Corso di gabinetto del ministro Rodino fu
promosso Procuratore Generale del Re con R.D. 22 feb-
braio 1925 presso questa Corte d'Appello, e contro la
mia volontà perché venti anni di magistratu-
ra in tribunale, nelle R. Procure e nelle Procure
Generali della Corte d'Appello e di Appellazioni mi avev-
ano fatto comprendere quanto fosse difficile
rendere giustizia su questa sede giudiziaria
specie esercitando funzioni direttive.
L'adatto al volere del mio ministro e del
Corso del personale del ministero lo misi
comunque.

La mattina su Roma incontrò alla direzio-
ne della Procura Generale e alla Suprema



SENATO DEL REGNO

direzione del magistrato penale.

Mu primo urto col partito fascista avvenne, non per la mia opera, ma per la qualita di laps dello Procura generale. Ben invitato ad assistere a un pranzo in onore del quadrumviro N. Bono, nominato direttore generale della polizia. Risposi ringraziando, ma declinando l'invito, perche la mia qualita di magistrato non mi consentiva di intervenire ad una manifestazione di partito.

Pu qui la nota di anzifiducia, scritta a carattere indelebile sul mio conto e che mi ha sempre accompagnato; di qui i proventimenti perituri con to di una preli anche dopo che E. E. ha ad essere magistrato e malgrado N. B. lozio che e laps del Governo, offuscato mi fece nella Camera dei deputati "per il coraggio dimostrato nel condurre i mafiosi siciliani".

Queta nota fu resa piu calda, allorché dovetti spiegare l'azione repressiva dei delitti, che i fascisti commetterono,



SENATO DEL REGNO

Nella fiducia della ingenuità, do-
 to la condizione dei tempi. Ella
 in due procedimenti sulle a nelle
 manni l'ira del partito: uno ri-
 guardante omicidio in persona di
 un antifascista e il cui autore, ave-
 stato in flagranza di reato, si pre-
 tendeva averci fatto scappare, un
 altro, di violenze private in dan-
 no d'una pletta, cui erasi fatto ingiur-
 re un litro d'olio di ricino, processo che
 avrei dovuto mandare in archivio
 Gueti mio comportamento e il riser-
 vamento di alcuni magistrati e di
 pochi avvocati, inoffensivi di un go-
 verno di vera amministrazione di
 giustizia fecero sì che il ministro Or-
 glio, con R. D. 11 marzo 1923 mi pole a dispo-
 sizione del Ministero, per cui andai,
 con altro decreto del 22 febbraio 1924,
 in aspettativa, per un anno, con l'as-
 gno in ragione di due terzi dell'attua-
 le stipendio" noi di 6160 lire!
 a rendere più grave il provvedimento



SENATO DEL REGNO

permissivo lo modificò anche la legge
 relativa al collocamento dei presen-
 zioni generali e disposizioni del
 ministro, perché fu eliminata la
 disposizione, per la quale il magistra-
 to non poteva essere eletto in
 trattenuto in quello stato, se non su-
 ra l'avis del Consiglio Superiore del
 la magistratura. Il provvedimento fu pre-
 so in odio a me perché solo io ero in quello
 stato di inidoneità.

Nei fatti. Il ministro ovizis, compresa
 l'ingiustizia consumata in mio danno
 con R.D. 27 febbraio 1934 mi richiedeva
 in servizio dell'incarico alla Procura
 Generale di Aquila.

La nota di antifascismo, che mi accom-
 pagò colà fu ribadita da un altro atto
 del mio ministero giudiziario. In se-
 guito a donando della parte lesa si obbi-
 gò la ripetuta del procedimento penale
 contro un ufficiale della milizia volon-
 taria che aveva ucciso un comunista e
 dagli atti risultava che l'altro era
 un pregiudicato, condannato più volte



SENATO DEL REGNO
BIBLIOTECA

per reati comuni e l'altro imman-
te colto. Compiuta l'istitutoria al-
traverso mille difficoltà e superati
molte ostacoli scrissi io la repub-
blica, sostenendo la responsabilita-
ta dell'omicidio e chiedendone il
rinvio, al giudizio della Corte di assi-
se, rinvio che non ebbe luogo perché la
legione di accusa, in attesa del mio
transuntamento, già in preparazione
rinvio ogni provvedimento, che è,
mise negativamente, quando io ero
andato via dalla Procura Generale.

Un altro provvedimento amministrato
tavo impedito le ire dei faccetti contra
di me, il rapporto da me fatto al mi-
nistere, con proposte di punizioni de-
supplicari contra un pretore del di-
stretto della Corte, che prendeva parte,
di notte alle spedizioni primitive.
La relativa nota di biasimo, segretata
nel mio fascicolo personale fu cancellata
a quanto mi disse il defunto collega
Senatore Pujia, dal ministro Rocco do-
po i primi anni della mia assenza su-
disaria in Palermo, alla cui Procura



SENATO DEL REGNO

BIBLIOTECA

664
Generale fu' Trascurato da quelle
di Aquila.

In quanto ho esposto venne a conoscer-
lo, specialmente ciò che riferis' alle
alle funzioni da me esercitate in
questa sede giudiziaria, del foro e
della magistratura locale, e risul-
ta dal mio fascicolo personale, pres-
to il ministero di grazia o giustizia

Attività Senatoriali

mi nominato Senatore il 22 dicembre
1908 allora ero Procuratore Generale
a Palermo e per la mia opera repres-
siva della mafia. Non avevo la tessera
fascista, perché, in quel tempo di testis-
cia in facoltà dei magistrati il doman-
darlo ed io ritenevo che la loro alta fun-
zione non lo consentire; D'accordo in
ciò col ministro Poico, mi avevo fatto
presente i gravi inconvenienti, deriva-
ti dalla iscrizione al fascio locale di
un istituto procuratore del Re del di-
stretto. La ebbi dopo che fu collocato a
riposo per limiti di età e dopo qualche



SENATO DEL REGNO
BIBLIOTECA

anni dallo nomina a Senatore,
nel 1932, e di dieta viva resistente
di S. E. fedele

Senatore, ho gradito compiere il
mio dovere approvando i progetti
di legge che le mie cognizioni sena-
tali e giuridiche e la mia coscienza
mi indicavano meritevoli di
approvazione e opponendomi a
quelli, che le une e l'altre mi presen-
tavano di esse immeritevoli.
Nella Commissione Legislativa de-
gli affari interni e della giustizia,
con appartenendo, se all'oppositore e il
critico ordinario e compiaciuto pro,
setto furono emendati di dieta le
mie osservazioni o più d'una de-
rarissimi, affidatimi per la rela-
zione per me sostanzialmente
difficili o ritardati. E dello ricordare an-
che la mia opposizione all'articolo 2 del
regolamento del Senato, con cui si dava
facoltà al Presidente del Senato di ordi-
nare l'incarcerazione della detenuta o
della quella condanna Senatore, quello
e l'averne inteso inprudenza. Per



SENATO DEL REGNO

meridionale, da me proposte non al-
trettanto dalle Commissioni, dovetti riti-
rarmi, ed al regolamento la disposizione oppo-
sta non è trattata.

Miles che, magistrato e Senatore non ho
avuto onorificenze, non incarichi di
nessun genere, né ho adempite al
corso di quelli uffici nei quali si è
stabilito sia impressa la nota del fa-
sismo. Aggiungo che quella onorificazio-
ne di conte ~~di~~ mi ha accompagnato
anche nell'esercizio delle funzioni Sen-
atoriali, perché nei quindici anni
di vita senatoriale non sono stato chiama-
to a far parte di nessuna delle Com-
missioni permanenti del Senato, alle
quali ho veduto dettarsi i colleghi op-
peranti entrati in Senato e di molte im-
portanze assicurate della mia come magi-
strato,

E parmi così

Luigi Guarnotta



Brescia 2 Settembre 1845

SENATO DEL REGNO

Loro Signore

Le notizie che ho da mandarle
 mi sono state fornite dalla
 Stampa. Erano pochissimi,
 tutti i Senatori sono stati de-
 nunciati per la epurazione; quin-
 di anche io. Me li chieda:
 come saprò il capo d'imputazio-
 ne? Mi verrà notificato?
 e come le prove?
 quanto tempo sarà dato per
 presentare la difesa?
 e, poi, una prescrizione: faromi
fare copia di quella relazione
che io feci della mia opera ca-
me magistrato e Senatore per
dannarla quando sarà colta.
 Questo fatto mi arregranda

disquido, perchè mi' impa
dise quel soggiorno qui fi:
no a metà ottobre, che mi'
risolvente tanto piacevole.

Con i miei ringraziamenti
abbiate i miei cordiali saluti

affettuosi
L. Giampietro



ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
PER LE
SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

N. 12/734 Prot.

Roma,

18 SET 1945

194 5

Risposta a nota del

N.

Alleg.

Stamperia Reale di Roma

OGGETTO: Senatore GIAMPIETRO Luigi nato il 13/2/1861
a Napoli.

ON. PRESIDENZA DEL SENATO

ROMA

Rivolgo preghiera a codesta On.Presidenza volersi compiacere farmi tenere, ai fini della procedura in corso per la dichiarazione di decadenza dalla carica, promossa dall'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, un rapporto informativo sull'attività parlamentare svolta fuori e dentro il Senato dal Senatore in oggetto, con particolare riguardo a quella politica più o meno di adesione al fascismo ed alla volontà del dittatore, che rese possibile la guerra e fu causa della catastrofe?

Ove risultino, sarebbero anche gradite notizie sul comportamento di detto Senatore dopo il 25 luglio 1943.

In attesa di cortese sollecito riscontro, ringrazio ed ossequio.

SENATO DEL R.S.
SECRETARIATO UFFICIALE
Data 20 SET 1945
171 III 9.

IL PRESIDENTE DELL'ALTA CORTE

L. Jaron

SENATO DEL REGNO

171/211 - Segret.

SERVIZIO COMMISSIONI

Ricevuta del piego N. 240 diretto
a Presidente Alta Corte di Giustizia

Roma, 10/10/1945 Ore _____

Il Commesso incaricato della consegna

Mingoli Aldo

Carmin

1.0 OTT. 1945

171
211

AL PRESIDENTE
dell'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni
contro il fascismo

ROMA

Nel rispondere alla lettera 18 settembre u.s., n. 12/734, ritengo anzitutto doveroso rilevare che l'attività politica e parlamentare del Senatore Luigi GIAMPIETRO era stata già esaminata dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, Conte Sforza, il quale, nel denunciare, con la sua lettera del 7 agosto 1944, alla S. V. i Senatori per i quali riteneva di dover proporre la decadenza, escluse da tale denuncia il Senatore predetto, non avendolo ritenuto - dopo matura informazione, secondo la esplicita dichiarazione dell'Alto Commissario medesimo - imputabile delle colpe previste, agli effetti della decadenza, dall'art. 8 dell'D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159.

Ciò promesso, rimetto, per corrispondere alla richiesta della S. V., le notizie sull'attività parlamentare svolta in Senato dal predetto Senatore.

Il Senatore Giampietro, pur essendo iscritto all'ex partito fascista, ha appartenuto ad un gruppo di colleghi che sono stati fiancheggiatori segreti dell'opera di antifascismo esplicata dai Senatori di opposizione.

Nulla consta ufficialmente al Senato circa il comportamento di detto Senatore dopo il 25 luglio 1943.

Firmato: DELLA TORRETTA

GIAMPIETRO Dott. Luigi
Nominato Senatore il 22 dicembre 1928

LEGISLATURA XXVIII:

Ha riferito sul seguente disegno di legge:

Applicazione della circoscrizione territoriale del comune di Bernarda (1463)

Ha parlato sui seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (49 - 5 giugno 1929)
2. Conversione in legge del R.D.L. 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la totale delle strade e per la circolazione (240 - 7 marzo 1930)
3. Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati (395 - 22.3.1930)
4. Stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (495 - 28.5.1930)
5. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (840 - 25 maggio 1931)
6. Stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (877 - 27.5.1931)
7. Conversione in legge del R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1575, riguardante l'esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato (1120 - 14.3.1932)
8. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1194 - 13 maggio 1932)
9. Conversione in legge del R.D.L. 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la soppressione dei concorsi per titolo e per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione (1348 - 12 dicembre 1932)
10. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ~~wwwgiuww~~ ~~wwwgiuww~~ per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1846 - 5 gennaio 1934)
11. Sulle modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato (seduta del 17 dicembre 1929)

LEGISLATURA XXIX:

Nominato Presidente della Commissione per le petizioni dal 19 maggio 1937 al 2 marzo 1939.

Ha riferito sui seguenti disegni di legge:

1. Ricostruzione del Comune di Pignola, in provincia di Potenza (179)
2. Ricostruzione dei comuni distinti di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore in provincia di Potenza (391)
3. Servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato (789)
4. Borse sull'ordinamento dell'ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia (1426)
5. Estensione agli ufficiali giudiziari di disposizioni riguardanti gli iscritti ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (2169)

Ha parlato sui seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R.D.L. 19 aprile 1934, n. 698, contenente "Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari" 120 - 28 maggio 1934
2. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (495 - 26.3.35)
3. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1050 - 18.3.36)
4. Stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1065 - 24.3.1936)
5. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1641 - 11.5.1937)
6. Conversione in legge del R.D.L. 1° luglio 1937, n. 1274, contenente norme per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture ai tribunali e alla procure del Re (1842 - 17 dicembre 1937)
7. Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 (2121 - 26.3.1938)
8. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 (2083 - 1° aprile 1938)

LEGISLATURA XXX:

Nominato membro della Commissione legislativa degli Affari Interni e della Giustizia dal 17 aprile 1939 al 5 agosto 1943.

Ha riferito sui seguenti disegni di legge:

1. Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza sul personale subalterno dell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia (227 - Int. 30 giugno 1939)
2. Stipulazione, deposito e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti da enti pubblici e sindacalmente inquadrati (311 Int. 18 luglio 1939)
3. Assunzione dei concorrenti che conseguirono la idoneità nell'ultimo concorso per volontario della cancelleria e segreteria giudiziarie (1256 - Int. 14 febbraio 1941)
4. Conversione in legge del R.D.L. 10 ottobre 1941, n. 1257, recante norme sull'efficacia vincolante dei prezzi fissati dall'autorità in materia di generi alimentari di prima necessità (1857 - Int. 29 aprile e 1° ottobre 1942)

Ha parlato sui seguenti disegni di legge:

1. Discussione della proposta di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (Doc. VII - Ass. FI. del 21 dicembre 1939)
2. Modificazioni alle disposizioni concernenti la promulgazione delle leggi e dei Regi decreti (133 - Int. 2 maggio 1939)
3. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940 (147 - Int. 23 maggio 1939)
4. Provvedimenti contro l'urbanesimo (198 - Int. 1° giugno 1939)
5. Disposizioni penali in materia di scambi e valute e commercio dell'oro (312 - Comm. riun. Est., Scam. e Dog. e Int. del 16 luglio 1939)
6. Modificazioni all'ordinamento forense (478 - Int. 20 febbraio 1940)
7. Concessioni ai capi famiglia numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori (577 - Int. 8 marzo 1940)
8. Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941 (628 - Int. 1° Luglio 1940)
9. Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene 5848 - Int? 12 e 20 giugno 1940)
10. Disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti della razza ebraica (1044 - Int. 19.9.1940)

11. Modifiche al capo V della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra (1102 - Int. 21 ottobre 1940)
12. Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (1153 - Comm. Riun. Int. ed Educ. del 27 e 28 gennaio e 4 aprile 1941)
13. Disposizioni relative agli apparecchi nemici atterrati, ammassati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato (1154 - Int. 21.12.40)
14. Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo (1254 - Int. 14 febbraio 1941)
15. Stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942 (1290 - ~~Int.~~ Comm. Riun. Fin. ed Int. del 16 aprile 1941)
16. Determinazione della facoltà concessa al Governo dal Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, per la riforma dei Codici (1320 - Int. 30 aprile 1941)
17. Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni (1367 - Int. 21 giugno 1941)
18. Conversione in legge del R.D.L. 18 aprile 1941, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radio comunicazioni (1503 - Int. 9 ottobre 1941)
19. Conversione in legge del R.D.L. 5 maggio 1941, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'Interno. (1507 - Int. 8 ottobre 1941)
20. Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità della donna (1610 - Int. 11 dicembre 1941)
21. Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili (1621 - Int. 11 dicembre 1941)
22. Nuove norme per l'assistenza agli illegittimi abbandonati od esposti all'abbandono (1816 - Int. 16 e 17 aprile 1942)
23. Conversione in legge del R.D.L. 5 gennaio 1942, n. 68, concernente la determinazione delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radio comunicazioni (1827 - Int. 17 aprile 1942)
24. Stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943 (1831 - Fin. e Aff. Int. 20 maggio 1942)
25. Conversione in legge del R.D.L. 26 febbraio 1942, n. 82, contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1940, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra (1967 - Int. ed Ec. Corp. 19 giugno 1942)

- 26. Determinazione della competenza passiva delle spese di ricovero degli infermi di malattie veneree (1970 - Int. 18 giugno 1942)
- 27. Disposizioni relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie (2016 - Int. 1° ottobre 1942)
- 28. Conversione in legge del R.D.L. 11 giugno 1942, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra (2100 - Int. 5 e 19 novembre 1942)
- 29. Sospendizione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario *ASA* e espletamento dei concorsi di magistrati (2193 - Int. 7.1.1943)
- 30. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944 (2283 - Fin. e Int. 6 maggio 1943)
- 31. Conversione in legge del R.D.L. 20 ottobre 1942, n. 1182, recante norme per la costituzione delle aziende agricole comunali (2331 - Int. 27 maggio 1943)



74

Alla Ecc.ma ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

R O M A

Dopo 84 anni vissuti "integer vitae",
"scelerisque purus"; dopo un cinquantennio di magi-
stratura esercitata col maggior sentimento di giu-
stizia, con grande asserenza ed anche con perico-
le della vita, mi vedo tradotto innanzi a giudici
penali per rispondere del reato di "aver contribui-
to a mantenere il regime fascista ed aver reso pos-
sibile la guerra". Al dispiacere si aggiunge la me-
raviglia, perchè l'accusa di aver favorito il fasci-
smo mi è fatta in questo palazzo, dal quale, Proc-
uratore Generale, fui brutalmente cacciato per l'op-
posta accusa di essere avversario del fascismo.

La necessità di difendere il mio onore
e quelle dei miei antenati, che mi educarono al cul-
to del dovere e all'amore della Patria, merende sul-
la forza: Francesco Mario Pagano, languendo nelle
carceri borboniche; mio padre e i miei zii, mi spin-
ge a presentare le mie difese. Con esse cercherò di
mostrare che della trasgressione ascrittami, esami-
nata nella sua natura giuridica e negli elementi che

la costituiscono, e alla stregua dei voti dati e del mio intendimento nel darli non possa essere ritenuto responsabile.

1^a - Natura giuridica della trasgressione prevista nell'art.8 comma ultimo del D.L.L. 27 Luglio 1944.

Essa è di delitto:

a) - perchè l'art.8 suddetto è sotto il Titolo I^a "Punizioni di delitti". Sa quindi esse contengono e Punisce delitti, il fatto nell'articolo ivi preveduto è delitto;

b) - perchè la decadenza inflitta dalla disposizione suddetta ha luogo "senza pregiudizio delle sanzioni del decreto in quanto siano applicabili" (comma ultimo sanzione seconda art.8) e alcune di esse sono penali;

c) - perchè il suddetto comma fa parte dell'art.8 che nella prima parte prevede un fatto delittuoso, punibile con la pena dell'interdizione dei pubblici uffici, ed a quella si rannoda, come desumasi anche dalla forma letterale. Il capoverbo è questo "quant'è ai membri.....", l'avverbio "quanto" precisa ancora meglio l'affinità delittuosa delle due disposizioni;

d) - perchè il procedimento è d'indole penale: poteri dell'Alto Commissario identici a quelli del P.M. (artt.3,4,15 D.L.L. 13 settembre 1944 n.198); poteri dell'Alta Corte proprià dell'autorità giudiziaria penale (art.40 cap.ultimo 41 D.L.L.27 luglio 1944); applicabilità delle disposizioni del

Codice di Proc.Pen. (art.10 D.L.L. 27 luglio 1944):

e) - perchè la intenzione del legislatore fu quella di punire. Questo risulta dalla interpretazione che può dirsi autentica della legge, fatta dal Conte Sferza, uno dei firmatari del decreto. Egli scrisse: " il fine della legge è sempre quello di punire non di spurare:....." " dividendo in gruppi distinti i vari senatori punibili" " la legge che dobbiamo applicare non essendo una legge di epurazione bensì una legge di punizione. Sono queste le frasi testuali della nota 7 agosto 1944 inviata a S.E. il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia.

II - Estremi giuridici.

Perchè la trasgressione preveduta nel comma ultimo dell'art. suddetto è un delitto, gli elementi che la integrano sono quelli di ogni delitto: l'elemento materiale e quello volitivo e morale; l'uno concreta il fatto cui si commina la pena e l'altro che esprime la volontà cosciente dell'agente di commetterla. Estremi cedeati che concorrono in ogni azione umana, la quale prima di essere compiuta è veduta dall'intelletto, accolta dalla volontà e tradotta in atto dalla ~~xxxx~~ attività organica. Estremi richiesti dalla testuale disposizione degli art. 40 e 42 del codice Penale e che fu designata sculte rimbente da Paolo (D.5 de verb signit): Post veterum auctoritatem ~~eo~~ perventum est, ut nemo ope fecisse videatur, nisi consilium malignum habuisset, nec con-

silium malignum habuisse, noceat nisi et factum secutum fuerit".

Estremo materiale

Lo si desume chiaramente dalla disposizione punitiva: "contribuire col voto e con l'atto al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra". Pertanto due fatti lo costituiscono: l'azione, il voto, e l'atto; l'evento, il contributo al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra: fatti intimamente connessi tra loro con quel vincolo che unisce l'evento ad ogni attività umana cosciente e volitiva da cui deriva.

A codeste fine richiedesi per quanto riguarda il voto dell'atto

a) - che il membro dell'Assemblea legislativa dia il voto e compia l'atto produttivo dell'evento suddetto. Pertanto è il voto e l'atto che costituiscono uno degli elementi sostanziali del fatto punibile; ogni altra circostanza attenente alla legge non vale a codeste fine;

b) - che il voto sia dato in una legge con la quale si contribuisca a mantenere il regime ed a rendere possibile la guerra. Sembra pertanto debba averasi riguardo al fine di essa e porla in relazione: a) al regime fascista cioè alla costituzione, alla vita, al funzionamento del regime ed ai mezzi sui quali un regime si mantiene; b) e per la quale legge si renda possibile la guerra ossia, che essa riguardi tutto quanto spiritualmente e materialmente valga a raggiungere codeste fine. E' mestieri che il voto abbia quelle

caratteristiche: della "particolare gravità", richiesta dalla parte prima dello stesso articolo; della "rilevanza" di cui è menzione nell'art.3 per i delitti in essi preveduti. Il voto deve avere in sostanza note specifiche per cui si differenzi dagli altri, dati per il normale esercizio della potestà legislativa. Altrimenti tutti i membri delle Assemblee che avessero votati i disegni di legge sarebbero incorsi nella pena della decadenza ed il Senato sarebbe stato abilitato; e si sarebbero violati i patti internazionali. Disse il Conte Sforza: "come governo noi ci eravamo impegnati con la tregua istituzionale ed essa comprendeva anche il Senato". Proponendo " la riduzione ai meno dei venti puri..... noi avremmo come governo dato all'estero l'impressione che si prometteva la tregua istituzionale da un lato, e la si levava infatti dall'altro (dichiarazione all'ANSA del Conte Sforza. Avanti 14 luglio 1945).

c) - Che il voto e l'atto deve produrre un duplice evento, contribuire al mantenimento del regime fascista e rendere possibile la guerra. Non parmi di ciò possa dubitarsi; la congiunzione e ne fa chiara dimostrazione. Quindi l'uno dev'essere dato e l'altro compiuto prima della dichiarazione della guerra, non potendo rendersi possibile quello che già è avvenuto.

Estremo morale e velittivo

Poichè il delitto preveduto nel comma ultimo dell'art.8 consiste nel "contribuire con voto e con l'atto al mantenimento del regime fascista e a rende

re possibile la guerra " l'elemento morale, volitivo risiede nel dare il voto e compiere l'atto con la coscienza e la volontà di agire per produrre il duplice evento suddetto; occorre cioè che il membro dell'Assemblea votando ed operando i suoi propositi edeste fine, abbia agito con dolo.

Ciò non può arguirsi dall'atto esterno, perchè questo, come tale, non vale a dimostrare il sentimento dell'animo, della volontà, fatti intimi e segreti. L'indagine non è facile, ma indispensabile. Insegna Ulpiano (L.3 par.2 de se injur :) *Pati quis injuriam, etsi non sentiat potest, facere nemo nisi qui sciatur se injuriam facere, etiam si nesciat cui faciat*".

IV - Mia colpevolezza

Prima di esaminarla, credo opportuno premettere un cenno della mia attività giudiziaria e di quella senatoriale.

Attività giudiziaria

Nominato Procuratore Generale a Roma con R.D. 12 febbraio 1922 dal Ministro Rodinò, di cui ero Capo di Gabinetto, e contro il mio volere, consapevole delle difficoltà che si incontrano nell'Amministrare e rendere giustizia nella Capitale specie dai posti diretti vi, presi possesso dell'ufficio il 27 dello stesso mese e la marcia su Roma mi trovò Capo della Procura Generale.

Dopo qualche tempo mi pervenne un invito ufficiale di intervenire al pranzo in onore del quadrunviro De Bono nominato Capo della Polizia. Ringraziai ma

lo declinai, adducendo a motivo che la mia qualità di Capo della Magistratura requirente del Distretto non mi consentiva di prendere parte a manifestazioni di partito.

Il rifiuto, così motivato, determinò la nota di antifascismo che mi si impresse e che fu ribadita dalla mia azione giudiziaria per i delitti che imperveravano nel distretto, d'indole fascista, tra i quali principalmente quelli di violenza privata, commessa mediante il manganella e la ingestione dell'olio di ricino. E specialmente per due di essi: l'omicidio, commesso in quel di Erosinone, se mai non ricordo, in persona di un comunista, e del cui autore, arrestato in flagranza, si pretendeva la scarcerazione; e la violenza privata in danno di un sacerdote in Anagni, cui s'ingerì un litro d'olio di ricino. Della relativa denuncia si pretendeva l'archiviazione; ad essa, naturalmente, detti il corso di legge.

Reso edotto ad opera specialmente del compianto deputato Amedeo Sandrini di provvedimenti contro di me, scrissi al Ministro Ogilvie che avesse disposto un'inchiesta per accertare se avessi commesso o ordinato atti contrari alla legge e alla giustizia. Dopo 8 giorni la risposta fu che ero stato messo a disposizione del Ministero e che avessi lasciato l'Ufficio all'Avvocato Generale. E il decreto relativo fu emesso l'11 marzo 1923. Seguì il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2786, che peggiorò le condizioni del Procuratore Generale a disposizione anche dal lato economico (art. 78), modificando la disposizione più favorevole dell'ordinamento giu-

diziario vigente (14 dicembre 1921 n.1978 - art.78) .Ed
io ero il solo Procuratore Generale a disposizione!

Richiamato in servizio ad Aquila il 22 febbraio
1924 fui mal accolto dal partito fascista; ed il mal-
contento si accrebbe quando io dovetti prendere due
provvedimenti: uno contro un Pretore del distretto,
che prendeva parte a spedizioni punitive, di cui pre-
posi l'allontanamento dalla sede e il procedimento di-
sciplinare e l'altre di natura giudiziaria, il procedimen-
to penale contro Troiani ed altri, tra cui un Tenente M.
V.S.N. lo diressi concludendo per il loro rinvio a giudizio.
La Sezione d'accusa dopo che fui tramutato li prosciolsse.
(Certificato n/).

Il Ministro Rocce, succeduto all'Oviglio dopo che
io non aderii alla proposta di tramutamento a Cagliari,
come Primo Presidente, o all'Ufficio legislativo al Mi-
nistero, quando il problema della delinquenza siciliana
attirò l'attenzione del governo, mi trasferì a Palermo.
Colà la mia azione giudiziaria fu tutta diretta alla
repressione di essa che imperversava specie nel distret-
to. Un solo provvedimento attenne al fascismo e fu la
proposta di allontanamento della sede di un sostituto
Procuratore del Re, membro del direttorio locale. Il prov-
vedimento fu emesso dal Ministro, dal quale fu anche
approvata la mia condotta, negativa, circa la iscrizione
dei magistrati al partito. Come è facile comprendere
non mi è possibile documentare quanto ho narrato; come
ad esempio le pressioni degli avvocati nei procedimenti
innanzi indicati. Senonchè parmi possa darmi credite

in base a tutte le circostanze *della* mia azione giudiziaria, e in considerazione che anche le discolpe degli imputati, prive di prova, sono attese, quando dal complesso dei fatti sono scritte.

Della mia azione giudiziaria in Sicilia non credo debba dire parole; perchè penso in essa non possa trovarsi niente che abbia relazione col regime fascista e con la possibilità della guerra, e anche perchè è nella coscienza dei siciliani che essa, improntata unicamente a liberare la popolazione dalle gesta della mafia, è riscossa il plauso universale. Anche di quelli che ne furono ritenuti autori.

Attività senatoriale

Credo opportuno premettere:

- a) - che fui nominato senatore, quando ero Procuratore Generale a Palermo e per l'opera da me prestata per la repressione della *delinquenza* siciliana, opera lodata ed applaudita in Parlamento;
- b) - che non ho avuto nessun impiego, nè alcuna prebenda dal governo fascista e nemmeno in Senato fui nominato a Commissioni speciali retribuite.

La mia attività legislativa fu intensa ed ebbe sempre principalmente per oggetto l'amministrazione della giustizia.

Oltre che nei disegni di legge indicati nell'elenco esistente nel mio fascicolo, in altri, molti, enunciati nell'altro inviate dalla prima presidenza del Senato presi parte alla discussione relativa ed essi fag

sic un cenno, limitandomi ai più importanti:.

Commissione Interni e Giustizia

1^a - proposte di emendamenti, accolte

- a) - XXX legislatura 21 giugno 1942 pag.520-525
- b) - 7 gennaio 1943 pag.853.

2^a - Progetti, dei quali fu rinviata la discussione in seguito alle mie osservazioni;

- a) - 19 giugno 1942 pag.787-791
- b) - 5 novembre 1942 mie osservazioni pag.824 rinvio pag.829
- c) - 27 maggio 1943 - Rinvio (contrario: elenco fascicolo)

3^a - Progetti rinviati su mia relazione:

- a) - 29 aprile 1942. Conversione in legge R.D. 10 ottobre 1941 pag.702 - 4.
- b) - 19 ottobre 1942 - discussione sul testo emendato su mia relazione;
- c) - Assemblea plenaria 21 dicembre 1939 proposte di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato. Mia opposizione pag. 310/313. Su di essa credo opportuno fare qualche osservazione: Fu diretta ad impedire ogni possibile indulgenza verso Senatori che avessero violato la legge eliminando la facoltà che con l'art.1^a si dava al Presidente di archiviare la denuncia o la querela qualora l'avesse ritenuta infondata. (Documento n. 2)

Come desumasi dalle indicazioni innanzi esposte la mia azione senatoriale ebbe per guida l'interesse del Paese, della Nazione non del regime fascista.

Non dice del fascismo. E crede che ciò abbia potuto attestare chi presiede il Senato.

V - Contestazione del Reato

Secondo la nota del Presidente dell'Alta Corte di Giustizia, per la dichiarazione di decadenza dalla carica di Senatore, a norma dell'art. 8 D.L.L. 27 luglio 1944 mi si è contestato di avere nella qualità di Senatore con voti ed atti contribuito mi - al mantenimento del fascismo ed a rendere possibile la guerra".

La contestazione del fatto delittuoso, di cui mi si chiama responsabile, è diversa da quella prevista nell'art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944. Questo infatti commina la decadenza dalla carica di senatore ai membri delle Assemblee legislative che "con voti ed atti contribuiscono al mantenimento del regime fascista".

Le due ipotesi giuridiche sono diverse: il regime fascista e il governo, il reggimento fascista; il fascismo è l'organizzazione, l'organismo fascista, il partito fascista. Altre quindi è contribuire al mantenimento dell'uno, altro è contribuire al mantenimento del secondo. E che sia così desumasi ancora dalla considerazione che se si fossero volute punire i senatori che avessero contribuito al mantenimento del "fascismo", si sarebbe adoperata questa parola, non l'altra, ben diversa anche nel suo significato letterale.

Data la diversità delle due ipotesi delittuose, quella ^è incriminabile, che è preveduta dalla legge; e specialmente:

a) - perchè, essendo la violazione di legge preveduta nell'art. 8, comma ultimo, un delitto, si applicano ad essa le disposizioni del Codice penale (art. 16 cod. pen.); e questo, ribadendo il principio della agrippena romana: " nullum crimen sine lege" dispone che "nessuno può essere punito per un fatto, che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge penale" (art. 1 Cod. Pen.) in quanto non sia da essa diversamente stabilito. (E nessuna disposizione contraria vi è nel D.L. 27 luglio 1944);

b) - Perchè l'art. 3 "disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale" stabilisce che "nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso se non quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse". Ora, se l'interpretazione della legge non consente di derogare ~~alla~~ "senso fatto palese dal significato della parola, non consente di conseguenza, che esse possono essere diverse da quelle che nella medesima sono scritte".

La contestazione è altresì generica: "aver contribuito con atti e voti al mantenimento del fascismo" ma quali essi siano non è detto; e parmi occorra conoscerli, perchè la ipotesi punitiva possa ascrivarsi a chi è chiamato a risponderne. Niente risulta dagli at ti esistenti nel fascicolo presso l'Alta Corte. Vi è

un elenco soltanto dei discorsi da me pronunciati in Senato con la indicazione delle materie alle quali si riferiscono e con talune annotazioni speciali: "con elogi" "elogiativi" "con perorazioni liriche per Mussolini" "con elogi al nuovo codice civile ed al regime fascista".

Nel dubbio l'esistenza nel fascicolo di codesto elenco indichi che da esso debbasi desumersi la prova della mia responsabilità, m'intrattengo ad esaminarli, per quanto, come dimostrerò in seguito, nei suddetti discorsi non possono esservi elementi giuridici atti a concretizzarla e a darne la prova.

VI - Discorsi favorevoli

1° - Trattato del Laterano .

"Animato dello spirito del Risorgimento a questo risorgimento con esso si ricongiunge al suo effettivo avvenire. Così disse l'On.le Bossi nell'iniziare la sua relazione al Senato. Con i suoi patti e ribadita l'unità della Patria avendo il Pontefice riconosciuto il Regno d'Italia e con ~~gli~~ essi fu data agli italiani la pace religiosa. Esso fu l'espressione della volontà del Paese, manifestata dagli due rami del Parlamento. Anche i sette oppositori lo riconobbero. Benedetto Croce disse: "Nessuna ragionevole opposizione potrebbe sorgere da parte nostra alla idea della conciliazione dello Stato Italiano della Santa Sede " (Pag.191) E in seguito: "dissidio che appertava danni all'una e all'altra parte (Ibd.) Tra i 317 senatori votanti favorevolmente furono anche De Nicola e Zupelli.

E' chiaro che il voto dato al relativo disegno di legge non contribuì al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra, ma alla maggior potenza e grandezza della Patria e che con questo intendimento esso fu da me dato.

II^ - Sottoscrizione all'ordine del giorno THAON di Revel.-

Con esso si protestò " Contro l'inique e assurdo tentativo di piegare la volontà dell'Italia", che "intraprese l'azione dell'Africa per le supreme esigenze di vita, di sicurezza, di avvenire della Nazione" è "si espressa la solidarietà con l'opera del duce" nella certezza che essa saprà salvaguardare l'onore ed il diritti dell'Italia".

L'ordine del giorno posto ai voti fu applaudito lungamente dal Senato tutto in piedi (pag.1557). Tra i firmatari ed i votanti furono Barzilai, Zupelli, Sejašloja, Mortara. La votazione dell'ordine del giorno suddette evidentemente non importa mantenimento del regime fascista, ma affermazione dei diritti sovrani dell'Italia e con questo intento io sottoscrissi. Niente quindi di delittuoso nel mio voto. Questo lo si desume altresì dal fatto che codesta Ecc.ma Corte prosciolsse dalla richiesta di decadenza i Senatori Ago ed Amantea che firmarono anch'essi lo stesso ordine del giorno (pag.1555-56).

Discorsi favorevoli

I^ - Sul bilancio dei lavori pubblici 28 maggio 1930.
Così cominciai: "Brevi parole, voce dell'anima ,

espressioni di un devoto sentimento, che può nascere nella discussione di un bilancio che riguarda l'attività umana sulle ~~forze~~ brute della natura". E questo sentimento espresso per richiamare alla mente dei senatori il concorso potente di un eminente giurista che fu ad un tempo ottimo Ministro dei Lavori Pubblici, di Emanuele Gianturco, il quale tutta la sua attività, tutta la forza, della sua mente e dell'ingegno, pose per il maggiore e migliore conseguimento del fine, che si intendeva raggiungere. E di essa mi occupai elogiandola e richiamando l'elogio fattane dal Presidente della Camera nella commemorazione della morte di lui (Pag.2659). E non di altri parlai, tanto che il Senatore Rolando Ricci ebbe a dire: - "Di Gianturco la cui commemorazione fu con tanta altezza di sentimento inscrita ^{dal senatore Giampiccolo} nella discussione del bilancio dei lavori pubblici (Pag.26/60). Una commemorazione non importa mantenere un regime.

Discorsi favorevoli elogiativi

1° - Sul bilancio della Giustizia con raccomandazione ed elogio 26 maggio 1931.-

Dissi che doveva ritornare sulle stesse argomenti, perchè necessarie ed urgenti mi sembravano i provvedimenti che ~~avevo~~ avrei richiesto; e sostenni la separazione delle carriere e la riforma del sistema delle promozioni. A proposito dell'accusa sollevata nell'altro ramo del Parlamento di un " disagio morale " della Magistratura, affermai che essa non aveva sof-

ferte, avendo fatto sempre giustizia e giudicato secondo coscienza. Credetti mio dovere dichiarare che una fu la direttiva del Ministro: giustizia piena, senza riguardi, a qualunque costo, contro tutto e contro tutti (pag.38/40).

2^ - Sul bilancio della giustizia con raccomandazioni ed elogi 14 maggio 1932.-

Nella relazione, discussi delle Preture, dei Pretori, dei quali dissi: - "Il trasferimento essere troppo frequente e sollecito, e delle Corti di Cassi: Sostenni la necessità della prevalenza del voto del Presidente in taluni processi tecnici, essendo in lui maggiore competenza e maggiore autorità. Questa tesi avvalorai con argomenti diversi tra i quali uno storico, la prevalenza dell'avviso del Re nel dissenso scorto tra i Capi militari, anche alleati, sul punto dove doveva stabilirsi la nostra difesa dopo il disastro di Caporetto. E al Re, di cui elogiavi la competenza ed il valore, mandai l'espressione della riconoscenza del Senato. Trattai ancora della delinquenza minorile elogiando i rimedi repressivi e preventivi stabiliti nella legge e l'opera del Ministro e del Direttore Generale delle carceri. Difesi da un attacco mosso nell'altro ramo del Parlamento l'azione della Magistratura Siciliana nella repressione della delinquenza mafiosa, affermando che nessuna deviazione vi fu dal cammino della giustizia, che la punizione dei colpevoli fu fatta senza distinzione alcuna e a questo fine si bussò egualmente al tugurio del povero come alla torre del ricco (pag.50/33 - 5038 - 5040).

Gli applausi dell'Assemblea e le numerose congratulazioni dimostrano quale fu il vero senso del mio discorso (Pag.5041 - 5049).-

3^ - Discorso elogiativo sul bilancio della giustizia 5 gennaio 1934.-

Il discorso ebbe per oggetto l'opera della magistratura nella parte esteriore, nel complesso di circostanze e di fatti, nei quali essa appare e si estrinseca esternamente. Ne affermai la importanza e la necessità, specie per l'osservanza dell'enorme relativa, fra le quali quella dell'obbligo della residenza, quasi del tutto inosservato. Onde il bisogno di un potere centrale e periferico, del Ministro e dei gradi direttivi gerarchici. Espressi pertanto il mio compiacimento al nuovo Ministro, che della questione aveva trattato nelle sue prime circolari, tanto più perchè i suoi principi erano conformi a quelli che avevano informato la mia azione nei vari gradi direttivi di magistrato.

E mi compiacqui altresì per l'opera epuratrice da lui iniziata. Osservai peraltro che il potere di vigilanza e di controllo "va esercitato con energia non disgiunta da prudenza", e costituisce la norma fondamentale perchè si abbia la retta amministrazione della giustizia (Pag.6034 - 6035).-

4^ - Sul bilancio della Giustizia 26 marzo 1938

Parlai perchè "le considerazioni che esporrò mi parvero vantaggiose all'ordine giudiziario; e perchè esse altrimenti non possono essere sottoposte alla considerazione del Senato e del Guardasigilli", essendo anche l'ordinamento giudiziario sottoposto solamente

all'esame e al parere delle Commissioni Parlamentari (Pag.3743). Trattai del preterato e dell'ordinamento del P.M. e della delicatezza e importanza ~~xxxxxxx~~ delle funzioni loro demandate; e in relazione a queste mi intrattenni su un argomento trattato nel 1936, la inosservanza da parte dei Procuratori Generali della disposizione dell'art.150 dell'ordinamento giudiziario, riguardante i discorsi inaugurali dell'anno giudiziario. A proposito dei quali rilevai quando era stato messo in evidenza dalla Commissione di Finanza di uno di essi. Nel quale il Procuratore Generale (Pag.3746 - 3747) si domandava "se non fosse il caso di proclamare un diritto sovrano della collettività su di ogni cosa immobile "; se tale diritto non potrebbe importare la facoltà di espropriare i fondi e altre facoltà del genere. Nell'associarmi ai rilievi della Commissione, feci presente la inopportunità della trattazione e la infondatezza della tesi su enunziata. Ad avvalorare la mia osservazione oltre agli altri argomenti giuridici addussi anche quella di Mussolini, ~~che~~, affermando "che la proprietà è un diritto e completa la personalità umana".

5* - Discorso sul bilancio della giustizia con rilievi sull'ordinamento giudiziario e perorazione lirica per Mussolini il maggio 1937.-

Con l'intento di proseguire la mia opera a vantaggio della giustizia anche nell'esercizio delle funzioni legislative, trattai il problema della magistratura non dal lato della carriera, ma da quello più complesso e vasto, cioè "del suo funzionamento

per vedere se vi siano insufficienze ed imperfezioni e per ricercare il modo come eliminarle, riconducendo la Magistratura al suo antico splendore e alla sua antica grandezza (Pag.2806). E il problema trattai esaminando i vari aspetti di esso e le deficienze e le cause e additando i modi come rimediarli.

A rendere accettabile all'Assemblea quanto avevo esposto, date le difficoltà del momento, dissi che esse non sarebbero state di ostacolo all'attuazione dei mezzi da me proposti, data la forza di volontà di Mussolini, di cui ricordai le doti e aggiungendo che egli "la giustizia pose a fondamento del regime" come disse nell'assemblea quinquennale. Di questa perorazione lirica dirò in appresso.

6* - Discorsi 23 maggio 1939. - Interni e Giustizia. Sul bilancio della Giustizia con elegie al nuovo Cod.Pen. e al regime fascista.

Riportai in discussione il problema della Magistratura in relazione agli organi e alle leggi che questi applicano. In ordine ai primi discorsi del preterato, del P.M., delle promozioni, e trattai di altre ^{leggi} associazioni al plauso generale per il Codice Civile. Di queste posi in rilievo alcune disposizioni innovatrici, degne di encomio: la tutela, l'affidamento dei minori nei congrui casi, alla pubblica e alla privata assistenza, la protezione dell'infanzia, anche della figliolanza legittima contro l'abuso della patriapoteatà, specie per il male esempio e la immoralità dei genitori. Pertanto lodai il legislatore che ha soppresso uno dei fomenti maggiori della

delinquenza minorile, dettando una "norma che si ispira alla nostra millenaria tradizione giuridica e si rannoda agli insegnamenti della sapienza romana". Onde, al pari del cittadino romano, quello dell'Italia del tempo e del regime di Mussolini poteva essere fiero e superbo (Pag.76).

Ancora; dopo di aver richiamato la norma dell'art. 145 che stabilisce l'istruzione e la educazione ai figli debba essere conforme ai principi della morale - e secondo il sentimento nazionale fascista, - nella chiusa del discorso rivolsi la mia lode al precetto legislativo del legislatore fascista: " istruire i figliuoli secondo la morale " - nel quale riproducevasi quello dell'onesto vivere del legislatore romano (Pag. 76), e non già all'altra parte dello stesso precetto.

7° - Discorsi parzialmente favorevoli.

Sono due. Uno del 5 giugno 1929, l'altro del 22 marzo 1930; il primo sul bilancio della Giustizia l'altro sulle norme del reclutamento dei magistrati.

Il primo, pronunciato pochi giorni dopo il mio ingresso in Senato trattò di alcune norme del nuovo Cod.Pen. in preparazione, tra le quali la imputabilità dei minorenni che dai 14 anni della legislazione vigente riportavasi ai 18, proposta che combattei con molti argomenti (Pag.320-21). Feci altre considerazioni e conclusi augurandomi che fossero state prese in considerazione, dal ministro, che dal nuovo ordinamento avrebbe avuto altre ~~tit~~ di benemerenze.

Il secondo (pag. 2162-2170) , pronunciato perchè mosso "dal sentimento" di fare opera utile alla legge, sentimento radicato in me dalla piena conoscenza delle funzioni e della vita pretoria ebbe per oggetto di dimostrare i danni che derivavano alla giustizia dal progetto ministeriale col quale si modificavano il reclutamento della magistratura e la carriera dei pretori. Esso fu detto al Senato quando io ero ancora Procuratore Generale a Palermo!

Portata morale e giuridica dei discorsi.

I discorsi, dei quali ho fatto largo riassunto, esaminati alla stregua della ragione e dei principi della legge penale non hanno ancora nessuna efficacia giuridica agli effetti della mia richiesta responsabilità penale. Prima di farne la dimostrazione reputo opportuno esaminarne la portata al fine di togliere ogni prevenzione che potrebbe nascere da quelle note apposte ad essi nell'elenco esistente nel fasciolo, e, precedentemente esposte: discorsi con elogi, elegiativo, con perorazione tecnica per Mussolini, con elogie al nuovo Codice Civile ed al regime fascista.

Le lodi, gli elogi non sono altro che la risultante della necessità di speciali esigenze e cioè:

- a) - di togliere ogni nota di antiosità ai rilievi contrari alle proposte del disegno di legge elogiando quelle che lo meritavano e l'autore di essa;
- b) - di rendere omaggio in pari tempo al Ministro proponente il disegno di legge , essendo io che ne censuravo alcune sue dipendenti gerarchiee;

e) - Di rendermi propizio il Senato che sulle osservazioni, sulle proposte, sugli emendamenti, e sulle relazioni contrarie doveva pronunciarsi. Queste esigenze spiegano chiaramente gli elogi contenuti nei discorsi risultante tutta dal riassunto fattene innanzi esposto.

Ancora due osservazioni per gli "elogi al Codice Civile e al regime fascista e alla perorazione lirica per Mussolini". In ordine ai primi osservo che del Codice Civile loda le disposizioni innovatrici che tornano utili alla nazione, specialmente quelle relative della delinquenza minorile e non le altre; e come ho notato innanzi dell'art.145 non loda quelle che era fascismo: "educazione secondo il sentimento nazionale fascista" ma l'altre educazione secondo i principi della morale. Del resto che il Codice sia degno di lode, tranne per alcune disposizioni, lo hanno dichiarato recentemente anche giuristi non fascisti.

Per quanto riguarda la "perorazione lirica di Mussolini" dirò che essa fu fatta per le ragioni innanzi esposte, cioè per consolidare la mia tesi: la difficoltà dell'ora che volgeva non dovevano impedire i provvedimenti necessari per il funzionamento retto della giustizia, ad opera della Magistratura. All'uopo accennai al pensiero del Duce, manifestato in identica circostanza difficile, e dal quale risultava la sua inflessibile volontà a superare ogni ostacolo, quando ciò era richiesto dalle supreme esigenze dello Stato. Ad ogni modo non credo che elogiare qualche atto di Mussolini fosse cosa, non dico di materia d'incriminabilità, e lo dimostrerò fra breve, ma anche di biasimo. Quando si consideri che la stampa estera, compresa

quella inglese e americana ~~quante~~ Churchill, nella Camera dei Comuni, ne elogiava ~~la~~ la forza e la grandezza; quando nessuna voce si levava contro di lui; quando, come disse a Milano il Presidente del Consiglio - il fascismo è stata una malattia di tutto il popolo italiano (*Il tempo*, 2 settembre 1945), non parmi sia da condannare chi, nel ragionare di una tesi, adduce il giudizio di lui e ne elogiò la forza d'animo, nella forma lirica addottata ~~in~~ nelle discussioni forensi.

Tutto ciò rilevava altr. al dal fatto che uomini, indubbiamente contrari al regime fascista parlarono del valore di Mussolini elogiandone le doti. Così il Prof. Salvatorelli accennò all'operosità del regime fascista, elogiò l'opera di Mussolini, e di lui lodò alcune qualità (corso di storia per i licei Vol. III pag. 410); e ciò fece per ^{la rivista} ~~stimolare~~ ~~la~~ ~~una~~ ~~av-~~ ~~vicina~~ ~~di~~ ~~nuova~~ " ~~nuova~~ " includervi anche la chiarissima descrizione ^{del} "regime dittatoriale e liberticida del Fascismo" (*Europa nuova* 9 settembre 1945). Del pari il Prof. Buonaiuti, rispondendo agli appunti mossigli per un discorso da lui pronunciato, disse: - "di non aver motivo di rammaricarsi di quel che allora scrisi perchè "abituato a sottoscrivere le unuciazioni che mi appaiono vere ed oneste, quali che siano le labbra che le pronunciano (*quotidiano*, 5 settembre 1945)".

ooooOooo

Dal lato giuridico, i discorsi e le lodi non hanno alcuna efficacia agli effetti della mia responsabilità penale, perchè:

- a) - l'elemento materiale del ~~delitto~~ delitto aserittomi consiste nel contribuire al mantenimento del regime fascista, a rendere possibile la guerra con "voto od atto" e i discorsi non sono nè l'uno nè l'altro;
- b) - perchè essi sono espressioni del pensiero, opinioni del senatore che parla e perciò insindacabili. E lo sono: 1^a - perchè l'art.51 dello Statute che dichiara la insindacabilità dei Senatori e dei Deputati per ragioni delle opinioni da loro espresse nelle Camere; 2^a - perchè quest'articolo è tuttora in vigore non essendo stato abrogato dal R.D.L. espressamente, mentre furono abrogati gli articoli 35,36,37 dello Statute (art.42 del R.D.L. suscitato); nè implicitamente giacchè l'art. 8 che punisce il voto contraddice e perciò potrebbe parlarsi di abrogazione ^{dell'art. 51} ~~di quest'art.~~ nella parte riguardante l'insindacabilità per ragioni di voto, ma non dall'altra per ragione delle opinioni.

oooooOooooo

Dimostrato che nei discorsi suddetti non è contenuto alcun elemento che valga a concretare il delitto aserittomi osservo che manca nella mia attività senatoriale l'estremo materiale e quello morale costitutivo di esso. Prometto che di atti che valgano a costi-

tuirlo non v'è nessun accenno, nemmeno larvato nel mio fascicolo. Onde non restano che i voti dati nei disegni di legge. Essi non costituiscono l'elemento materiale del reato perchè con quelli non v'è "contributo al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra". Essi furono dati favorevolmente, quasi tutti nei progetti di legge relativamente ai bilanci della Giustizia, l'approvazione dei quali serve alla vita della nazione anche in regime fascista. La Giustizia, *regnum fundamentum*, doveva funzionare, e senza i mezzi opportuni, e senza norme regolatrici di essa non poteva funzionare. Gli altri voti riguardano argomenti attinenti alla magistratura, di suo ordinamento, *ex* del suo funzionamento, ed alcuni discorsi, come innanzi si è esposto, sono addirittura contrari ai disegni di legge. Dal la esposizione riassuntiva dei discorsi suddetti traspare evidente il mio intendimento, la mia volontà di giovare alla Patria contribuendo con l'approvare e ~~negare~~ l'approvazione ad alcuni di essi, al funzionamento migliore della giustizia e alla vita della Nazione. ~~XXX~~ Quindi volontà non accleria, non diretta a votare per il mantenimento del regime fascista e a produrre la guerra, estrema morale voluttiva del delitto asseritomi.

Le considerazioni innanzi esposte importano la conseguenza logica giuridica che io non ho commesso il fatto delittuoso asseritomi e non mi è applicabile la pena per esso comminata, la decadenza dalla carica di Senatore.

A sostegno di ciò, se ve ne fosse ancora bisogno, potrei addurre un'altro argomento assai efficace, questo: che la mia non ineriminabilità fu ritenuta dall'Alto Commissario Conte SPORZA. Egli non mi comprese nella lista "definitiva" dei Senatori denunziati e disse aver agito "agito secunde coscienza e dopo matura informazione" (lettera di S.E. il Presidente del Senato a S.E. il Presidente dell'Alta Corte).

Scerretto dalla forza delle leggi, guidato dagli insegnamenti della mia esperienza giudiziaria, fiancheggiato dalla buona coscienza, sotto l'usbergo del sentirmi puro, io confido che l'Alta Corte vorrà rendermi giustizia, respingendo la richiesta dell'Alto Commissario e che io non abbia ad emettere il grido angoscioso dell'Aule Pontefice a Salozno: "Dilexi Justitiam, odivi iniquitatem; propterea morier in exilium".-

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

-----oo-----

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,
riunita in Camera di Consiglio
ha emessa la seguente

ORDINANZA

Vista la richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro
il fascismo, in data del 27 agosto 1945, per la dichiarazione di
decadenza dalla carica di Senatore di
GIAMPIETRO LUIGI, nato il 13 febbraio 1861 a Napoli, per avere nella
sua qualità di Senatore, con voti ed atti, contribuito al mantenimen-
to del fascismo ed a rendere possibile la guerra;

Esaminate le deduzioni difensive dell'interessato;

Sentito il relatore;

Letti gli articoli 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 n°159 e 8
del D.L.L. 13 settembre 1944 n°198;

DICHIARA

Giampietro Luigi decaduto dalla carica di senatore.

Roma li 31 gennaio 1946

Per estratto conforme all'originale

Roma li 26 febbraio 1946

IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE



9

scs

Senatore GIAMPIETRO

ASSSR

Archivio Storico del Senato della Repubblica

11
Al capo del
dei fascisti

102

Roma, 6 luglio 1946

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Avv. Enrico DE NICOLA

ROMA

Le scrive il Procuratore Generale a riposo, Luigi Giampietro, che durante la carriera di Magistrato ebbe la fortuna di conoscerLa e di ammirarLa; e Le scrive per pregarLa di provvedere, con i suoi poteri di Capo dello Stato, sulla deliberazione dell'Alta Corte che lo dichiarò decaduto dalla carica di Senatore del Regno.

Egli confida che le ragioni esposte nell'unito foglio con le quali crede di aver dimostrato lo esempio che l'Alta Corte ha fatto di ogni principio di giustizia nella interpretazione e applicazione della legge determineranno nell'animo dell'Illustre Giurista e del rigoroso custode della legge una viva reazione contro di essa e gli faranno emettere un provvedimento che l'annulli completamente.

Egli spera che così non avrà a ripetere il grido angoscioso dell'esule Pontefice a Salerno: "Dilexi justitiam, odivi iniquitatem; propterea morior in exilio".

OSSERVAZIONI
SU LE DECISIONI DELL'ALTA CORTE
NEI GIUDIZI PER DECADENZA DALLA
CARICA DI SENATORE

1) - L'Alta Corte errò nel ritenere sanzione amministrativa e non penale la decadenza stabilita dal capoverso ultimo dell'art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 e procedimento amministrativo e non penale il relativo giudizio.

a) Perchè la disposizione suddetta è contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 8, il quale nella 1ª parte contempla una ipotesi delittuosa possibile con la interdizione dai pubblici uffici. Pertanto, va ritenuto, per la situazione in cui essa è stabilita della stessa natura delittuosa, in considerazione anche della sua struttura letterale. Il capoverso suddetto così comincia: "quanto ai membri dei corpi legislativi... la decadenza è ...

b) perchè la disposizione è nell'art. 8, che forma parte del titolo 1º, intestato "punizione di delitti". Quindi non può non essere considerato delitto.

c) perchè i poteri dati all'Alto Commissario identici a quelli del P.M. (art. 3, 4, 15 D.L.L. 13 settembre 1944); i poteri dati all'Alta Corte propri dell'Autorità Giudiziaria in materia penale (art. 40 cap.ult. del D.L.L. 27 luglio 1944); l'applicabilità delle disposizioni del codice di Proc. Pen. art. 1º D. L.L. suddetto) dimostrano a chiare note l'indole penale del procedimento.

d) Perchè la intenzione del Legislatore fu di emettere una legge penale. Essa appare dalle dichiarazioni del Conte Sforza, uno dei firmatari del D. L.L. e Alto Commissario. Nella nota 7 agosto 1944 al Presidente dell'Alta Corte è scritto: "il fine della legge è di punire non di epurare"; e oltre: "dividendo in gruppi distinti i Senatori punibili"; e ancora: "la legge che dobbiamo applicare non essendo una legge di epurazione ma di punizione".

(In base a questi criteri io ed altri 76 Senatori non fummo compresi nella denuncia dell'Alta Corte; lo fummo posteriormente, quando lo Sforza fu sostituito dal Nenni).

Vero è che la Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso di alcuni Senatori ritenne che la legge fosse d'indole amministrativa; ma, a prescindere dalla considerazione che la decisione fu presa a maggioranza di un voto (otto contro sette) non può ritenersi giurisprudenza avente quella efficacia interpretativa della legge una sola decisione spronunciata con quella votazione.

2) - L'Alta Corte errò nell'applicare la legge

a) perchè arbitrariamente estese rendendola più grave la disposizione di essa. Infatti e nella contestazione preliminare del giudizio e nella ordinanza emessa, il capoverso dell'art. fu trascritto così: "avere con voti ed atti contribuito a mantenere in vita il fascismo" la dove la testuale disposizione è ben diversa "con voti ed atti avere contribuito a mantenere il regime fascista e"

b) perchè e nella contestazione giudiziate e nella decisione giudiziale non furono indicati quali i voti, quali gli atti coi quali si contribuì al mantenimento del fascismo ^{o della} rendere possibile la guerra, d'onde e la difficoltà ^{o della} e la completa ignoranza dei motivi, per i quali fu pronunciata la decadenza, con quanta violazione dei diritti del Senatore e delle più elementari norme giudiziarie è facile comprendere.

3) - L'Alta Corte errò nel ritenermi responsabile della violazione dell'art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944

a) perchè i voti da me dati e gli atti da me compiuti non contribuirono al mantenimento del regime fascista e tanto meno a rendere possibile la guerra.

Non quelli, di cui nell'elenco esistente del mio fascicolo:
"Trattato del Laterano; sottoscrizione e votazione della mozione Thaon di Revel; discorsi elogiativi; "con elogi" con perorazione per Mussolini "con elogi" al nuovo codice civile."

b) perchè i primi due, evidentemente non al mantenimento del regime ma al vantaggio ed al bene della nazione contribuirono ed a codesto fine furono dati. L'avervi preso parte Senatori eminenti, di indiscussa fede antifascista ne è la prova. E tra essi Enrico De Nicola, che votò il Trattato del Laterano.

c) perchè i discorsi innanzi indicati non integrano la ipotesi giuridica dell'art. 8 capoverso ultimo del D.L.L. suddetto: 1° perchè i discorsi non sono nè voti nè atti che contribuiscono al mantenimento del regime e a rendere possibile la guerra; 2° perchè gli elogi non lo sono del pari; 3° perchè gli elogi costituiscano opinioni non inderogabili, per disposizioni dell'art. 51 dello Statuto non abrogato, come alcuni altri, indicati nel D.L.L. suddetto; 4° perchè essi furono il portato necessario della discussione. E ne fu fatta ampia dimostrazione nella difesa scritta.

d) perchè la mia attività senatoriale mediante la votazione e i discorsi pronunciati fu ispirata unicamente al bene della nazione e guidata dal sentimento del dovere. Si svolse in senso favorevole ai disegni ministeriali che la mia coscienza e le mie cognizioni mi facevano ritenere utili e necessari per la vita e il bene della nazione, e in senso contrario quando esse me lo consigliavano.

Elencai i progetti di legge dei quali come relatore proposi il rigetto o le modificazioni; quelli nei quali proposi emendamenti; e i discorsi contrari o con osservazioni ai progetti ministeriali.

4) - L'Alta Corte errò non tenendo conto o ingiustamente tenendone della mia attività giudiziaria escludente ogni sentimento fascista.

Per quantà non necessaria alla difesa della incolpazione, ad ogni buon fine, esposi e documentai che all'avvento del fascismo la mia opera di Procuratore Generale a Roma ed in seguito ad Aquila, fu ispirata al più stretto sentimento del dovere e ad assicurare il trionfo della giustizia. ~~Ed~~ indicai i processi controfascisti nei quali scrissi re-

quisitorie di rinvio a giudizio permessi fascisti, e l'azione mia direttiva, nei due distretti, di punire sine ^{causa} exceptione personarum chiunque avesse violato la legge. E richiamai, il provvedimento del Ministro Oviglio che mi mandò via da Roma mettendomi a disposizione del Ministero, appunto per la mia azione giudiziaria.

Non trattai di quella svolta successivamente a Palermo come Procuratore Generale contro la delinquenza mafiosa. E purtroppo mi sono sbagliato perchè, secondo autorevole voci essa fu ritenuta il motivo della mia condanna.

Non potevo sospettare che l'Alta Corte di cui fanno parte quattro Magistrati di Cassazione potesse la funzione giudiziaria compiuta contro la più terribile delinquenza, e che riscosse l'immenso plauso, azione cui oggi che la mafia risorta si acclama, ricordando il nome del Magistrato che la compì potesse essere ritenuto l'atto del Senatore per il mantenimento del regime fascista e per rendere possibile la guerra.

al fascio
re da presentarsi

ALL'ON. CAMERA DEI DEPUTATI

I - La PER LA COSTITUENTE. *... è diverso, e più grave, di quello preveduto nella legge da applicare e richiama*

Luigi Giampietro, Procuratore Generale di Corte d'Appello a riposo, si rivolge a codesta On. Camera dei Deputati per difendere il proprio diritto, conculcato nella dichiarazione di decadenza dalla carica di Senatore, pronunciata dall'Alta Corte di Giustizia. "L'uomo - insegna il gran maestro Enrico Fessina - ha innanzi la legge etica del mondo il dovere di combattere per chè il diritto regni sovrano in mezzo alla lotta inevitabile degli interessi: "Certa pro justitia et Deus expugnabit inimicos tuos". Questo dovere incombe specialmente a me che per un cinquantennio come magistrato l'ho difeso strenuamente e che oggi lo vedo violato in mio danno.

Nell'atto introduttivo del giudizio, notificatomi su istanza del Presidente dell'Alta Corte è trascritta la richiesta dell'Alto Commissario di decadenza dalla carica di Senatore "per avere con voti ed atti contribuite a mantenere il fascismo e a rendere possibile la guerra: comma ultimo del D.L.L. 27 luglio 1944"; con"invito a presentare le proprie difese entro quindici giorni" niente altro.

Nel fascicolo, esistente in cancelleria, un elenco dei discorsi da me pronunciati con le annotazioni: "con elogi", "elogiativi", "con perorazione lirica per Mussolini", "con elogi al nuovo codice civile e al regime fascista".

II - Il fatto contestato, quale pretesto della decadenza non consentendo una giusta e valida difesa, non basandosi specificamente quelli furono i voti e gli atti che contribuirono a

Violazioni di diritto.

mantenimento del fascismo e a rendere possibile la guerra.

1 - La ipotesi giuridica contestatami è diversa, e più grave, di quella preveduta nella legge da applicare e richiama nell'atto giudiziale; art.8, comma ultimo del D.L.L. 27 luglio 1944. Questo, infatti, commina la decadenza, quando "con voti ed atti il Senatore abbia contribuito a mantenere il REGIME FASCISTA, ecc. laddove la richiesta è di avere "con voti ed atti contribuito a mantenere il FASCISMO...

La diversità delle due ipotesi giuridiche è evidente, perchè altro è il regime fascista, altro è il fascismo. L'uno è il governo, il reggimento fascista (basta aprire un vocabolario per rilevarlo), l'altro l'organismo, il partito fascista. E ancora. La seconda ipotesi è più grave della prima, perchè estende l'effetto dei voti e degli atti del Senatore al complesso della vita del fascismo, che quella legislativa limita al regime fascista solamente. Questo desumesi altresì da due circostanze; l'una che, secondo la disposizione dell'art.8 del D.L.L. suddetto gli atti e i voti debbono essere rilevanti, l'altra, che essi debbono essere tali da rendere possibile la guerra; requisito, il primo; e, possibilità, l'altra, che possono averasi nei voti e gli atti riguardanti il reggimento del governo, e non l'organismo d'un partito nella sua molteplice attività.

Di qui segue che, quando l'Alta Corte contestava una ipotesi giuridica, diversa e più grave, di quella della legge da applicare, commetteva la più flagrante violazione dei più elementari principi di diritto processuale.

II - Il fatto contestato, quale produttivo della decadenza non consentì una sicura e valida difesa, non essendosi specificato quali furono i voti e gli atti che contribuirono al

mantenimento del fascismo e a rendere possibile la guerra, ma fu espresso genericamente con le parole della legge.

E' norma giuridica, di conoscenza elementare, che la incolpazione si forma e contesta richiamando il precetto della legge e specificando l'azione che si imputa al trasgressore di essa, con le sue modalità per cui rientra nella disposizione che si contesta violata. La legge ipotizza il fatto, astratto, che la infrange; la contestazione specifica il fatto, commesso dal trasgressore, che rientra nella ipotesi della legge.

Pertanto è evidente che allorquando non si precisa e determina l'azione che si dice commessa dal trasgressore, violativa della legge, non può costui difendersi e dimostrare che non la commise. Non può prodursi un argomento a sostegno di una tesi, da altri combattuta, se non quando quella sia nota, nè, del pari, alcuna difesa è possibile, quando non si indichino le prove a sostegno della accusa. Documenti, testimonianze possono presentarsi a discolpa d'un fatto, determinato, concreto, ma non già d'un fatto che si racchiude in parole, nelle parole della legge, e che non precisi le circostanze che costituiscono l'azione violatrice della legge commessa dal presunto trasgressore.

Donde gli insegnamenti della dottrina; donde i precetti legislativi che stabiliscono la specificazione del fatto violatore della legge, da contestarsi al trasgressore, la indicazione delle prove, la facoltà di produrre i mezzi di difesa e il gravame avverso la decisione giudiziale, precetti codesti che regolano tutti i giudizi, civili, penali, amministrativi, come quelli informati al principio che se interessa alla società che l'ordine giuridico non sia turbato, le interessa del pari che non lo sia anche nell'accertamento della violazione di esso.

Ma ho innanzi esposto le ragioni a proposito della contestazione.
 Pertanto è evidente che la dichiarazione della mia decadenza pronunciata con procedimento, nel quale furono violati i più elementari principi di giustizia e della mia difesa non è legale.

III - La deliberazione dell'Alta Corte, con la quale fu dichiarata la mia decadenza dalla carica di Senatore li ha violati ancora perchè:

a) non ha determinato il fatto; che integra la trasgressione alla disposizione dell'articolo 8 comma ultimo del D.L.L. 27 luglio 1944, come nell'atto introduttivo del giudizio la si dichiara "per avere con voti ed atti contribuito a mantenere il fascismo e a rendere possibile la guerra". Formula generica, nessuna motivazione.

b) perchè non tutti i voti e gli atti il legislatore ritiene elementi costitutivi della trasgressione, ma quelli soltanto che possano produrre il duplice effetto: contribuire al mantenimento del regime fascista e rendere possibile la guerra (art.8 comma ultimo D.L.L. su citato).

Basta all'uopo ricordi che il Conte Sforza elencò i casi nei quali la trasgressione doveva ravvisarsi e divise in gruppi i Senatori che avrebbero potuto dichiararsi decaduti dalla carica di senatore, e li deferì all'Alta Corte. Ne escluse settantasei, tra i quali fui io (Lettera del Conte Sforza al Presidente dell'Alta Corte 7 agosto 1944);

c) perchè la decadenza fu dichiarata per una ipotesi giuridica diversa e più grave di quella stabilita dalla legge; "per avere contribuito a mantenere il fascismo, invece di avere contribuito a mantenere il regime fascista come prescrive l'art.8 del D.L.L. su citato. (Lettera innanzi citata) e quindi disprezzò la sanzione del suo estremo di ogni reato, il solo e il sanno.

Ne ho innanzi esposto le ragioni a proposito della contestazione nell'atto iniziale del giudizio. Ma v'è ancora altro di ben maggiore importanza.

L'articolo 12 delle Pre leggi (Disposizioni sulla legge in generale) identico all'art.3 del codice del 1865 dispone: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole e dalla intenzione del legislatore". Se, pertanto, l'applicazione della legge richiede l'attenersi al significato letterale delle parole, richiede altresì, necessariamente, che essa deve essere applicata con le parole della legge. Donde la conseguenza che applicarla con parole diverse importa applicare legge diversa con la più elementare violazione di essa e il più flagrante arbitrio da parte del magistrato. Pertanto, non senza fondamento è stata universalmente ritenuto che arbitrarie, non legali, siano state le deliberazioni dell'Alta Corte per taluni senatori, ad esempio, l'Alessandrini e l'Ovio, scienziati illustri, apolitici, i quali, con l'aver bonificato la palude pontina dalla malaria il primo e portato, l'altro, gran contributo alla scienza oculistica, sarebbero incorsi nella violazione dell'art.8 del D.L.L. avendo così contribuito a mantenere il regime fascista e a rendere possibile la guerra!

E ancora, con fondamento per quanto riguarda la dichiarazione della

mia decadenza

con motivata e documentata memoria dedussi:

a) che il fatto, preveduto nell'art.8 del D.L.L. 27 luglio 1944 costituisce delitto e lo dimostrai rilevando, fra l'altro, la dichiarazione del Conte Sforza che "il fine della legge è di punire non di apurare (Lettera innanzi citata) e quindi dimostrai la mancanza dei due estremi di ogni reato, il dolo e il danno.

b) che i voti e gli atti della mia attività senatoriale non sono quelli preveduti nell'articolo citato, perchè i primi non furono dati e gli altri non furono compiuti in leggi o in fatti, idonei a contribuire al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra, non essendovi in essi la "particolare gravità" richiesta dalla 1^a parte di detto articolo, nè la "rilevanza" di cui è menzione nell'art.3 per i delitti in esso previsti;

c) che, del pari non possono ritenersi incriminabili agli effetti della decadenza, i voti e gli atti, i discorsi menzionati nell'elenco innanzi ricordato:

1) non il voto pel trattato del Laterano;

2) non la sottoscrizione all'ordine del giorno Thaon di Revel. Ne indicai le ragioni; e aggiunsi che il primo fu votato alla quasi unanimità dal Senato e dall'attuale Presidente provvisorio della Repubblica, Senatore De Nicola; non combattuto da Benedetto Croce perchè "nessuna ragionevole opposizione", egli disse, "potrebbe sorgere da parte nostra alla idea della conciliazione dello Stato italiano con la Santa Sede", che il secondo posto ai voti fu applaudito lungamente dal Senato tutto in piedi;

3) dei discorsi "elogiativi", "con elogi", ecc. ne dimostrai la portata giuridica e morale. Rilevai che gli "elogi", le lodi ecc. non costituiscono nè voti nè atti integranti la trasgressione preveduta nell'articolo 8 della legge, perchè non possono contribuire a mantenere il regime fascista e tanto meno a rendere possibile la guerra, per le considerazioni innanzi esposte; perchè sono pensieri, opinioni, non incriminabili, a norma dell'art.51 dello Statuto che dichiara insindacabili i Senatori, e i Deputati per le opinioni da loro espresse nel la Camera e nel Senato, articolo non abrogato dal D.L.L. su citato;

ipotesi) che i voti e i discorsi da me in Senato furono ispirati unicamente al bene della nazione e al sentimento del dovere: favorevoli ai disegni di legge, che la mia coscienza e le mie cognizioni mi facevano ritenere utili e necessari per la vita della patria; contrari nella ipotesi opposta.

Elencai, inoltre, i progetti di legge ministeriali dei quali, come relatore, proposi il rigetto o le modificazioni e i discorsi contrari e con osservazioni, per cui i progetti furono ritirati o modificati;

e) che la mia attività giudiziaria all'avvento del fascismo, quale Procuratore Generale a Roma, e, posteriormente, all'Aquila, fu rigida ed imparziale, diretta ad assicurare soltanto il trionfo della giustizia. Indicai i processi contro fascisti, nei quali scrissi requisitorie di rinvio a giudizio, specie per reati fascisti e rilevai che per codesta mia attività fui mandato via da Roma e messo a disposizione, dal Ministro Oviglio e, poi, trasferito dall'Aquila dal Rocco. Allegai alcuni documenti.

Della mia opera susseguente di Procuratore Generale a Palermo, scrissi: "non credo debba dire parola perchè in essa non può trovarsi niente che abbia relazione col regime fascista e con la possibilità della guerra e perchè essa riscosse il plauso universale della nazione e la riconoscenza dei siciliani", i quali, ora che la mafia è risorta, ricordano con simpatia il magistrato che aveva liberato l'isola dalla piaga della delinquenza mafiosa.

Le considerazioni precedenti e le altre esposte, più ampiamente, nella memoria difensiva, importano la logica e giuridica conseguenza che la mia attività senatoriale non rientra nella...

ipotesi giuridica dell'art.8 del D.L.L. su ricordato e che la dichiarazione di decadenza dalla carica di Senatore non ha giuridico fondamento. Ma v'ha di più, e di peggio, perchè, nel silenzio della non motivata deliberazione, autorevole voce dell'Alta Corte fece noto che la decadenza fu dichiarata per il motivo dedotto dai magistrati componenti di essa: la repressione della mafia siciliana compiuta con violazione della libertà e coscienza dei giudici; affermazione che respingo con tutte le forze del mio animo!

Pertanto, secondo l'Alto Consesso la mia opera di magistrato costituisce un atto rilevante col quale ho contribuito a mantenere il regime fascista e a rendere possibile la guerra! (Nessun commento!)

Signori On. Deputati,

le

di qualsiasi sanzione punitiva tutte leggi, come innanzi ho osservato, garantiscono la retta applicazione con opportune norme procedurali, tra le quali quella del riesame della decisione giudiziale, che l'applica; affinché l'eventuale errore o arbitrio del giudice non abbia a turbare l'ordine sociale e a violare il diritto della persona. E queste norme sono state stabilite dal Governo anche per i procedimenti contro imputati di gravissimi reati fascisti, di atti rilevanti a sostegno del fascismo, e perfino per i confidenti dell'Ovra.

Non parmi giusto, pertanto, che solo per i Senatori codeste garanzie giudiziarie debbano essere trasandate e che essi non possano impugnare decisioni violatrici della legge e del loro diritto.

Chiedo, quindi, che, nel regolare la costituzione del Senato e dei Senatori, gli On. Deputati provvedano, concedendo la facoltà

di ricorrere, anche nel merito, avverso la dichiarazione di decadenza pronunciata dall'Alta Corte. Nessun interesse materiale mi spinge a questa petizione: il Senato Albertino cessa di esistere col cambiamento del regime e la mia tarda età mi concede una sola aspirazione, la pace del sepolcro! solo mi spinge un interesse morale, quello di tramandare ai miei nipoti il mio nome immacolato e puro, come l'ho ereditato e mantenuto in ottantasei anni di vita.

LUGI GIAMPIETRO.

... intenzione del ... verificatosi in istanza del Presidente dell'Alta Corte e ammessa la richiesta dall'Alto Commissario di ... della carica di ... per aver con tutti gli altri contribuito a mantenere il ... e a rendere possibile la guerra come ultimo del D.L. 27 luglio 1848; con l'incarico a presentare le proprie difese ...

... in cancelleria, un elenco dei ... segreti da un pronunciato con le seguenti: "con elogi", "allo ...", "una perorazione lirica per Mussolini", "con elogi al nuovo codice civile e di regime fascista".

Indicazioni di urgenza

MODULARIO
C. - Telgr. - 40

Mod. 25 (Ediz. 1945)

Circuito sul quale si deve fare l'indirizzo del telegramma

Ufficio Telegrafico di
TELEGRAMMA

Il Governo non assume alcuna responsabilit  civilt in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse riscosse in caso per errore od in seguito a rifiuto o irregolarit  del destinatario devono essere versate al mittente.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale e nei telegrammi inviati di seguito da una stazione all'altra.

Spedito il 19 ore per circuito N.
all'ufficio di Transilivante

Genere	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	N. PAROLE	Data della ricezione		Via d'indirizzo e indirizzi eventuali d'ufficio
				Giorno e mese	Ore e minuti	

N.B. - Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

INDICAZIONI EVENTUALI TASSATE

DESTINATARIO **Famiglia GIAMPIETRO**

DESTINAZIONE **Via Lucrezio Caro, 38 - ROMA**

TESTO **Profondamente addolorato scomparsa Senatore Avvocato Luigi Giampietro eletta figura di magistrato di patriota di uomo politico porgo anche in nome Amministrazione Senato sentite condoglianze alle quali aggiungo espressione mio personale vivo cordoglio**

Galante Segretario Generale Senato

Cognome, nome e domicilio del mittente. (Indicazioni obbligatorie ed esclusiva uso d'ufficio).

Fuochi correnti postali - Pagamenti e riscossioni La bolle le bolle di Roma - Fra correntisti i pagamenti e la riscossioni, mediante postagio, sono eseguiti senza illazione di somma ed in esecuzione da qual'ora la tassa.



Ord. 200 - 10.000.000/1 - Stediv - Padova 46/556